Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° | **ROMA - Lunedì, 8 settembre 1930 - ANNO VIII** | **Numero 210**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la IV Mostra regionale d'arte, in Trieste.

Con decreto 12 agosto 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 detto al registro n. 8 Finanze, foglio n. 83, il Sindacato regionale fascista belle arti di Trieste è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Mostra regionale d'arte, che avrà luogo a Trieste nei mesi di agosto e settembre 1930-VIII.

(5145)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1525.**

LEGGE 18 luglio 1930, n. **1244.**

Approvazione della Convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

Le Président du Reich allemand; le Président de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République d'Estonie; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi d'Italie; le Président de la République du Nicaragua; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Roumanie:

signataires du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923,

Résolus à conclure une convention en vue de compléter ce protocole,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich allemand:

M. Adolf Müller, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse;

Le Président de la République d'Autriche:

M. Emerich Pflügl, Ministre plénipotentiaire, Représentant du Gouvernement fédéral d'Autriche auprès de la Société des Nations;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. J. Brunet, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Sir Austen Chamberlain, K.G., M.P., Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de Sa Majesté britannique;

Pour la Nouvelle-Zélande:

Sir C. J. Parr, Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zelande à Londres;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. A. Oldenburg, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, Représentant permanent auprès de la Société des Nations;

Le Président de la République d'Estonie:

M. H. Schmidt, Ministre adjoint des Affaires étrangères;

Le Président de la République française:

M. Aristide Briand, Ministre des Affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Vittorio Scialoja, Sénateur du Royaume;

Le Président de la République du Nicaragua:

M. T. F. Medina, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. le Jonkheer F. Beelaerts van Blokland, Ministre des Affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. C. Antoniade, Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent de la Roumanie auprès de la Société des Nations;

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

Dans les territoires relevant de l'une des Hautes Parties contractantes auxquels s'applique la présente convention, l'autorité d'une sentence arbitrale rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire visés au Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923, sera reconnue et l'exécution de cette sentence sera accordée, conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, lorsque cette sentence aura été rendue dans un territoire relevant de l'une des Hautes Parties contractantes auquel s'applique la présente convention et entre personnes soumises à la juridiction de l'une des Hautes Parties contractantes.

Pour obtenir cette reconnaissance ou cette exécution, il sera nécessaire, en outre:

a) Que la sentence ait été rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire valables d'après la législation qui leur est applicable;

b) Que, d'après la loi du pays où elle est invoquée, l'objet de la sentence soit susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage;

c) Que la sentence ait été prononcée par le tribunal arbitral prévu par le compromis ou la clause compromissoire, ou constitué conformément à l'accord des parties et aux règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage;

d) Que la sentence soit devenue définitive dans le pays où elle a été rendue, en ce sens qu'elle ne sera pas considérée comme telle si elle est susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation (dans les pays où ces procédures existent), ou s'il est prouvé qu'une procédure tendant à contester la validité de la sentence est en cours;

e) Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée.

Article 2.

Même si les conditions prévues à l'article premier sont remplies, la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront refusées si le juge constate:

a) Que la sentence a été annulée dans le pays où elle a été rendue;

b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas eu, en temps utile, connaissance de la procédure arbitrale, de manière à pouvoir faire valoir ses moyens ou, qu'étant incapable, elle n'y a pas été régulièrement représentée;

c) Que la sentence ne porte pas sur le différend visé dans le compromis ou rentrant dans les prévisions de la clause compromissiore, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire.

Si la sentence n'a pas tranché toutes les questions soumises au tribunal arbitral, l'autorité compétente du pays où est demandée la reconnaissance ou l'exécution de cette sentence pourra, si elle le juge à propos, ajourner cette reconnaissance ou cette exécution, ou la subordonner à une garantie que cette autorité déterminera.

Article 3.

Si la partie contre laquelle la sentence è été rendue établit qu'il existe, d'après les règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage, une cause, autre que celles visées à l'article premier, *lit. a*) et *e*), et à l'article 2, *lit. b*) et *c*), qui lui permette de contester en justice la validité de la sentence, le juge pourra, s'il lui plaît, refuser la reconnaissance ou l'exécution, ou les suspendre en donnant à la partie un délai raisonnable pour faire prononcer la nullité par le tribunal compétent.

Article 4.

La partie qui invoque la sentence, ou qui en demande l'exécution, doit fournir notamment:

1° L'original de la sentence ou une copie réunissant, d'après la législation du pays où elle a été rendue, les conditions requises pour son authenticité;

2° Les pièces et renseignements de nature à établir que la sentence est devenue définitive, dans le sens déterminé à l'article premier, *lit. d*), dans le pays où elle a été rendue;

3° Le cas échéant, les pièces et renseignements de nature à établir que les conditions prévues à l'article premier, alinea 1 e alinéa 2, *lit. a*) et *c*), sont remplies.

Il peut être exigé de la sentence et des autres pièces mentionnées dans cet article une traduction faite dans la langue officielle du pays où la sentence est invoquée. Cette traduction doit être certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel ressortit la partie qui invoque la sentence ou par un traducteur assermenté du pays où la sentence est invoquée.

Article 5.

Les dispositions des articles précédents ne privent aucune partie intéressée du droit de se prévaloir d'une sentence ar-

bitrale, de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où cette sentence est invoquée.

Article 6.

La présente convention ne s'applique qu'aux sentences arbitrales rendues après la mise en vigueur du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923.

Article 7.

La présente convention, qui restera ouverte à la signature de tous les signataires du Protocole de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, sera ratifiée.

Elle ne pourra être ratifiée qu'au nom de ceux des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres pour le compte desquels le Protocole de 1923 aura été ratifié.

Les ratifications seront déposées aussitôt que possible auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les signataires.

Article 8.

La présente convention entrera en vigueur trois mois après qu'elle aura été ratifiée au nom de deux Hautes Parties contractantes. Ultérieurement, l'entrée en vigueur se fera, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de sa ratification auprès du Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 9.

La présente convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre. La dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de la Société des Nations, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Parties contractantes, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'aura reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Haute Partie contractante qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Secrétaire général de la Société des Nations.

La dénonciation du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage entraînera de plein droit la dénonciation de la présente convention.

Article 10.

L'effet de la présente convention ne s'étend pas de plein droit aux colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de l'une des Hautes Parties contractantes.

L'extension à l'un ou plusieurs de ces colonies, territoires ou protectorats auxquels le Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923, est applicable, pourra à tout moment être effectuée par une déclaration adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par une des Hautes Parties contractantes.

Cette déclaration produira effet trois mois après son dépôt.

Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment dénoncer la convention pour l'ensemble ou l'un quelconque des colonies, protectorats ou territoires visés ci-dessus. L'article 9 est applicable à cette dénonciation.

Article 11.

Une copie certifiée conforme de la présente convention sera transmise par le Secrétaire général de la Société des Nations à tout Membre de la Société des Nations et à tout Etat non membre signataire de ladite convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.

Fait à Genève, le vingt-six septembre mil neuf cent vingt-sept, en un seul exemplaire, dont les textes anglais et français feront également foi, et qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations.

Allemagne: Dr. Adolf MÜLLER.

Autriche: E. PFLÜGL.

Belgique:

La Belgique se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.

J. BRUNET.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord:
ainsi que toute partie de l'Empire britannique non membre séparé de la Société des Nations.

Austen CHAMBERLAIN.

Nouvelle-Zélande: C. J. PARR.

Western Samoa is included: C. J. P.

Danemark:

D'après le droit danois, les sentences arbitrales rendues par un tribunal d'arbitrage ne sont pas immédiatement exigibles, mais il est nécessaire dans chaque cas pour les rendre exigibles de s'adresser aux tribunaux ordinaires. Au cours de ces procédés devant ces tribunaux, la sentence arbitrale sera cependant admise généralement sans examen ultérieur comme base pour le jugement définitif de l'affaire. Sauf ratification.

A. OLDENBURG.

Estonie:

Le Gouvernement estonien se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

A. SCHMIDT.

France:

Le Gouvernement français se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

Aristide BRIAND.

Italie: Vittorio SCIALOJA.

Nicaragua: T. F. MEDINA.

Pays-Bas: BEELAERTS VAN BLOKLAND.

Roumanie:

Le Gouvernement roumain se réserve la liberté de restreindre l'angagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

C. ANTONIADE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

GRANDI.

Numero di pubblicazione 1526.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1227.

Inclusione dell'abitato di Bova (Superiore), in provincia di Reggio Calabria, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Bova (Superiore) in provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 192. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1527.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1228.

Inclusione dell'abitato di Grottammare Antico, in provincia di Ascoli Piceno, tra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Grottammare Antico, in provincia di Ascoli Piceno, limitatamente alla zona compresa tra il Fosso S. Lucia, via Campestre (tra le proprietà De Angelis e Laureati), via Madonna degli Angeli, via Cavata e via dei Frati.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 193. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1528.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 1235.

Autorizzazione ad assumere alunni d'ordine in prova nell'Amministrazione dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2282, con cui è stata autorizzata in via eccezionale l'assunzione di venti alunni d'ordine in prova nell'Amministrazione dell'interno mediante esame di concorso;
Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerato che, in dipendenza del su citato Regio decreto, con decreto Ministeriale 7 gennaio 1930 è stato indetto un concorso per 20 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione dell'interno;
Ritenuto che, per inderogabili e urgenti esigenze di servizio, si rende assolutamente indispensabile l'assunzione di un maggior numero di personale di gruppo *C* nell'Amministrazione dell'interno;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'interno è autorizzata, in via eccezionale, ad assumere alunni d'ordine in numero corrispondente alle vacanze che in detto grado si saranno verificate all'atto della approvazione della graduatoria dei candidati al concorso bandito con il succitato decreto Ministeriale 7 gennaio 1930 e per non più complessivamente di 50.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 7. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1529.

REGIO DECRETO 20 giugno 1930, n. 1201.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle leggi in materia di costruzioni di navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 16 maggio 1926, n. 865, 23 ottobre 1927, n. 2124, e 15 aprile 1928, n. 997, convertiti rispettivamente nelle leggi 18 dicembre 1927, n. 2494, 14 giugno 1928, n. 1392, e 25 dicembre 1928, n. 3153;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di un regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato delle comunicazioni di concerto con quelli delle finanze e delle corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2494, 23 ottobre 1927, n. 2124, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1392, e 15 aprile 1928, n. 997, convertito nella legge 25 dicembre 1928, n. 3153; regolamento firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato delle comunicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — BOTTAI.

Regolamento per l'applicazione dei Regi decreti-legge 16 maggio 1926, n. 865, 23 ottobre 1927, n. 2124, e 15 aprile 1928, n. 997.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1.

Quando nel presente regolamento si cita «la legge» senza altra indicazione, la citazione si riferisce al R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, modificato dai Regi decreti-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, e 15 aprile 1928, n. 997.

Art. 2.

Agli effetti della legge sono considerate navi mercantili le costruzioni navali di qualsiasi portata che abbiano mezzi di propulsione propria che consentano loro autonomia di manovra, e siano destinate alla navigazione a scopo commerciale.

Art. 3.

Con la denominazione di «costruttore» s'intende la persona fisica o giuridica cui appartiene il cantiere o lo stabilimento ovvero che lo gestisce in nome proprio.

CAPO II.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 4.

La vigilanza sui lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e riparazione che dànno luogo al pagamento dei compensi o alla importazione in franchigia dei dazi è affidata agli uffici ed istituti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni giusta il disposto dell'art. 16 della legge. Con lo stesso decreto verrà altresì stabilita la giurisdizione dei detti uffici ed istituti.

Quando nel presente regolamento si fa riferimento agli «uffici di vigilanza» si intende con tale espressione denominare gli uffici od istituti da stabilirsi secondo il disposto del precedente comma.

Art. 5.

La vigilanza di cui al precedente articolo è eseguita per conto del Ministero delle comunicazioni per assicurare l'esatta applicazione della legge e del presente regolamento.

Essa ha lo scopo di accertare che i lavori di costruzione, di modificazione, trasformazione e riparazione aventi diritto a compenso siano eseguiti con buoni materiali e secondo le buone regole d'arte usate per le costruzioni navali e meccaniche mercantili; di determinare tutti gli elementi che occorrono per la liquidazione dei compensi; di controllare il regolare esercizio da parte dei cantieri e degli stabilimenti della facoltà di importazione in franchigia dei dazi e il regolare impiego, entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, dei materiali esteri e di quelli nazionali aventi diritto al compenso daziario; di provvedere all'accertamento particolare dei vari materiali di provenienza estera impiegati nei lavori di costruzione, modificazione, trasformazione e riparazione ammessi ai benefici della legge; di verificare l'effettiva sistemazione a bordo dei materiali di dotazione e di ricambio, dei macchinari, apparecchi ed oggetti finiti provenienti dall'estero.

Per quanto riguarda la vigilanza sull'impiego dei materiali, macchinari, apparecchi ed oggetti finiti di provenienza estera, gli uffici di vigilanza procedono d'accordo con le RR. dogane, alle quali sono affidate le operazioni di importazione e la vigilanza doganale.

I funzionari degli uffici di vigilanza e quelli delle RR. dogane hanno perciò libero accesso nei cantieri e negli stabilimenti e, per i lavori che vi si eseguono in dipendenza della legge, vi compiono tutte le verifiche che stimano necessarie per il completo esercizio del loro mandato, tenendo conto delle prescrizioni del presente articolo.

I proprietari dei cantieri e degli stabilimenti hanno l'obbligo di facilitare con ogni mezzo l'opera dei funzionari degli uffici di vigilanza e delle RR. dogane, prestandosi a tutte le richieste che sono loro rivolte a tal fine e fornendo tutti gli elementi necessari.

Per le costruzioni per le quali il costruttore abbia richiesto fin dal loro inizio la vigilanza speciale del Registro Italiano, ovvero per le quali tale vigilanza sia obbligatoria a termini delle disposizioni vigenti, il costruttore stesso consegnerà all'ufficio di vigilanza, al principio della costruzione, una copia dei disegni quotati di costruzione approvati dal Registro. Durante lo svolgimento della costruzione e via via che essa procede, il Registro Italiano comunicherà all'ufficio di vigilanza i verbali relativi alle prove meccaniche, idrauliche o di altra specie che dai suoi agenti siano state eseguite per il collaudo di materiali e di organi singoli; trasmetterà altresì copia delle relazioni di visita dei detti agenti e darà comunicazione degli eventuali provvedimenti che abbia presi in seguito alle relazioni degli agenti stessi. L'ufficio di vigilanza può ritenere come validi,

agli effetti della vigilanza tecnica che gli è affidata, le prove e gli accertamenti fatti dagli agenti del Registro risultanti dagli atti predetti, con facoltà di richiedere, ove lo creda opportuno, che i propri funzionari siano chiamati ad assistere alle prove o alle operazioni singole degli agenti del Registro e di far eseguire altre prove per conto proprio.

Ove l'ufficio di vigilanza trovi di dover far rilievi sull'azione degli agenti del Registro in ordine all'applicazione della legge e i suoi rilievi non siano accolti, ne dà notizia alla Direzione del Registro.

Quando si tratta di costruzioni per le quali la vigilanza speciale del Registro Italiano non sia obbligatoria a termini delle vigenti disposizioni e per le quali la vigilanza stessa non sia stata richiesta, gli uffici di vigilanza esercitano la vigilanza tecnica per mezzo dei propri funzionari e nella esplicazione di essa seguono i criteri che meglio sembrano idonei ad assicurare il raggiungimento dei fini della vigilanza tecnica. In conseguenza i detti uffici debbono ricevere dagli interessati, al principio della costruzione, una copia dei disegni quotati di costruzione, nonchè, in tempo debito, le comunicazioni necessarie perchè possano far assistere i propri funzionari a tutte le prove del materiale, a quelle idrauliche ed alle altre che sono richieste dal Registro Italiano, o che saranno espressamente stabilite dagli stessi uffici di vigilanza, nell'intento di accertarsi che nessuna delle volute prescrizioni è trascurata, e che sono seguite le norme stabilite per la classificazione delle navi nella prima classe del Registro medesimo e le disposizioni che il Ministero delle comunicazioni avesse prescritte, per ragioni di sicurezza della navigazione.

Il giudizio degli uffici di vigilanza non vincola, però, quello del Registro Italiano e dei suoi delegati ed agenti.

Qualora nell'andamento dei lavori i detti uffici rilevassero irregolarità tali da far presumere la perdita dei benefici concessi dalla legge in conformità dell'art. 16 della legge stessa, ne avvertiranno per iscritto i cantieri e gli stabilimenti interessati e ne riferiranno al Ministero nei rapporti mensili di cui all'art. 8.

Gli uffici di vigilanza si rifiuteranno di rilasciare i certificati prescritti dal presente regolamento per la liquidazione dei compensi e per la concessione della franchigia doganale nel caso che la loro azione non abbia potuto esplicarsi, per fatto degli interessati, nel modo voluto.

Art. 6.

Contro le decisioni degli uffici di vigilanza gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, direttamente o per mezzo degli uffici stessi, al Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

In caso di disparità di giudizio tra i delegati degli uffici di vigilanza e gli agenti del Registro Italiano, la decisione definitiva spetta al Ministero delle comunicazioni.

Art. 8.

Gli uffici di vigilanza riferiscono mensilmente al Ministero delle comunicazoni il risultato delle ispezioni eseguite. Nelle relazioni sarà sempre indicato, per ogni cantiere o stabilimento, la data delle ispezioni, lo scopo, il grado di avanzamento dei lavori e se essi procedono secondo le buone regole d'arte o se abbiano dato luogo a rilievi e quali.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge, gli uffici di vigilanza annoteranno in modo particolare nelle relazioni lo stato di avanzamento dello scafo nudo alle date stabilite dal predetto articolo.

La percentuale di avanzamento sarà calcolata con la seguente formula per le navi in acciaio:

$$\frac{P_1 \times \alpha \times 0{,}50 + P_2 \times 0{,}50 + P_3 \times 0{,}72 + P_4 \times 0{,}92 + P_5}{P}$$

Ove:

P_1 rappresenta il peso netto dei materiali in corso di lavorazione a terra;

α rappresenta la relativa percentuale media di avanzamento;

P_2 rappresenta il peso netto dei materiali già pronti a terra;

P_3 rappresenta il peso netto dei materiali già montati sullo scalo;

P_4 rappresenta il peso netto dei materiali già montati sullo scalo e ribaditi;

P_5 rappresenta il peso netto dei materiali già montati sullo scalo, ribaditi e calafatati;

P rappresenta il peso totale dello scafo nudo.

L'ufficio di vigilanza dovrà pure dichiarare, nel caso di piroscafi o motonavi, se alle date prescritte era stata passata regolare commessa dell'apparato motore.

Art. 9.

Nel caso che i costruttori o i loro rappresentanti, debitamente avvisati, non si trovino presenti alle visite dei delegati dell'ufficio di vigilanza o non facciano trovar pronto il materiale da visitarsi, le indennità di missione, che in base alle disposizioni in vigore sono dovute ai detti delegati, sono poste a carico degli aventi diritto ai benefici, deducendone l'ammontare nelle relative liquidazioni.

Qualora trattisi di lavori per i quali spetta soltanto il beneficio della franchigia doganale, non si farà luogo allo scarico delle bollette finchè gli interessati non provvedano al rimborso dell'ammontare loro addebitato.

A cura degli uffici di vigilanza, le Capitanerie di porto e le RR. dogane, a seconda dei casi, sono informate delle deduzioni o dei rimborsi che debbono essere operati affinchè ne possano tenere il debito conto.

Art. 10.

Il tonnellaggio delle navi e dei galleggianti è determinato secondo le norme in vigore sulla stazzatura e deve risultare dal certificato di stazza compilato nei modi prescritti.

La stazza è verificata dagli uffici di vigilanza secondo la competenza dei rispettivi funzionari, determinata in conformità delle disposizioni che regolano il servizio dei periti stazzatori. Se la stazza è riconosciuta regolare, ne viene fatta dichiarazione sui relativi certificati; in caso diverso, l'ufficio di vigilanza che l'ha verificata compila un nuovo certificato, riferendone al Ministero.

Sono esenti dalla verifica le stazze calcolate direttamente dagli uffici governativi.

Art. 11.

Contro le decisioni del Registro Italiano relative alla iscrizione nella più alta classe del Registro stesso e all'accertamento delle condizioni di navigabilità delle navi e dei galleggianti che possono aspirare ai benefici della legge o che li hanno conseguiti, gli interessati, gli uffici di porto ed i RR. Consoli all'estero possono, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del Registro, ricorrere al Ministero delle comunicazioni, che decide definitivamente.

CAPO III.

DOMANDE E DICHIARAZIONI PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2, 3, 5 e 6 DELLA LEGGE.

Art. 12.

I costruttori che intendono concorrere ai benefici previsti dagli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge debbono fare personalmente o a mezzo di mandatario speciale la dichiarazione di costruzione alla Capitaneria o all'ufficio circondariale di porto entro la cui giurisdizione trovasi il cantiere o lo stabilimento.

Qualora lo stabilimento si trovi fuori della giurisdizione marittima, la dichiarazione di costruzione sarà presentata alla Capitaneria di porto più prossima alla sede dell'ufficio di vigilanza competente per territorio.

Nei casi in cui il costruttore non rivesta anche la qualità di tecnico legalmente abilitato alla costruzione da dichiararsi ovvero nel caso in cui il costruttore sia una ditta o società commerciale, alla dichiarazione deve anche intervenire il tecnico responsabile della costruzione.

Gli uffici che ricevono le dichiarazioni debbono, sotto la propria responsabilità, accertarsi della identità personale dei dichiaranti o delle persone che li rappresentano e, in quest'ultimo caso, della legittimità della loro rappresentanza in base agli atti legali che la comprovano.

La dichiarazione deve essere resa prima dell'inizio dei lavori e gli uffici competenti debbono rifiutarsi di ricevere dichiarazioni in ritardo. Peraltro il costruttore, durante il corso dei lavori, ha facoltà di rettificare la dichiarazione per mezzo di successive dichiarazioni di costruzione alle quali si applicano le norme prescritte per la prima. Tuttavia tali dichiarazioni successive non hanno alcuna efficacia nei riguardi del limite massimo complessivo dei compensi, che rimane determinato dagli elementi contenuti nelle singole dichiarazioni originarie.

Nel caso in cui le successive dichiarazioni siano rese allo scopo di aumentare il quantitativo dei materiali da importarsi in franchigia e diminuire, per restare nei limiti massimi consentiti dalla legge, il quantitativo dei materiali nazionali concorrenti al compenso daziario, quali erano stati indicati nella dichiarazione originaria, la Capitaneria di porto potrà essa stessa autorizzare la importazione del maggior quantitativo di materiale estero, salvo a darne immediato avviso al Ministero, al quale trasmetterà l'originale ed una copia della dichiarazione suppletiva a termini del seguente articolo 19.

Il costruttore, all'atto della dichiarazione di costruzione, deve dare sempre la prova che la costruzione è fatta per conto di nazionali, giustificando, secondo i casi, la propria nazionalità o quella del committente, salvo che si tratti di persone, ditte o società di notoria nazionalità italiana per le quali l'ufficio ricevente ritenga, sotto la sua responsabilità, di poter fare sulla dichiarazione la necessaria attestazione di nazionalità.

Ogni dichiarazione non può avere per oggetto più di una costruzione, a meno che si tratti di più macchinari od apparecchi ausiliari destinati ad una medesima nave nazionale, da indicarsi nella dichiarazione, e da costruirsi in uno stesso stabilimento.

Gli uffici di porto rifiuteranno di ricevere dichiarazioni di costruzione che riguardino scafi o macchinari esclusi dai benefici previsti dalla legge.

Art. 13.

La dichiarazione per la costruzione degli scafi deve contenere:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore, ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice;

b) cognome, nome e paternità della persona abilitata alla direzione tecnica del cantiere, nel caso in cui tale qualità non sia rivestita dallo stesso costruttore ovvero nel caso in cui il costruttore sia una ditta o società;

c) indicazione della persona, ditta o società committente e suo domicilio o sede, nel caso in cui la costruzione non sia eseguita dal costruttore per proprio conto;

d) luogo e cantiere in cui si eseguisce la costruzione;

e) denominazione o designazione provvisoria della nave per mezzo di un numero, di una lettera, o di altra caratteristica che valga ad individuarla;

f) tipo della nave e sue dimensioni principali;

g) stazza lorda;

h) materiale da usarsi per la costruzione (ferro, acciaio, legno, cemento armato);

i) data presunta di inizio dei lavori;

l) se trattasi di piroscafi o motonavi, gli stabilimenti in cui si costruiscono le macchine e le caldaie se la loro costruzione è fatta in Italia, ovvero gli stabilimenti di costruzione o il luogo di provenienza se trattasi di macchine e caldaie provenienti dall'estero;

m) se trattasi di rimorchiatori pontati, la potenza in cavalli asse dell'apparato motore;

n) se trattasi di velieri a scafo di legno con motore ausiliario, lo stabilimento in cui si costruisce il motore;

o) peso netto presunto in quintali dello scafo, se trattasi di scafi metallici.

Il costruttore deve inoltre dichiarare a quali dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della legge chieda di essere ammesso, indicando corrispondentemente:

p) il peso in quintali del materiale metallico che intende importare dall'estero in franchigia dei dazi;

q) il peso in quintali delle lamiere, verghe sagomate e verghe tonde necessarie alla costruzione dello scafo che si riserva di commettere a produttori nazionali.

Per le navi di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate il costruttore deve altresì presentare dei disegni (sezione longitudinale, piani dei ponti e sezione maestra) firmati dalla persona abilitata alla costruzione, muniti di apposite leggende esplicative ed atti a dare una chiara idea del tipo della costruzione dichiarata.

I disegni dovranno essere compilati secondo le norme del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, e dei decreti ministeriali relativi alla unificazione dell'industria meccanica.

Art. 14.

La dichiarazione per la costruzione degli apparati motori completi deve contenere:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore, ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice;

b) cognome, nome e paternità della persona abilitata alla direzione tecnica dello stabilimento nel caso in cui tale qualità non sia rivestita dallo stesso costruttore, ovvero nel caso in cui il costruttore sia una ditta o società;

c) indicazione della persona, ditta o società committente e suo domicilio o sede nel caso in cui la costruzione non sia eseguita dal costruttore per proprio conto;

d) luogo e stabilimento in cui si eseguisce la costruzione;

e) elenco e tipo dei vari apparecchi costituenti l'apparato motore;

f) denominazione della nave nazionale alla quale esso è destinato ed anche cantiere e luogo di costruzione;

g) potenza in cavalli asse e numero di giri corrispondente;

h) peso netto presunto, in quintali, dell'apparato motore (comprese tubolature, grigliati, scale, pagliuoli, condotti per i gas di scarico, silenziatori, serbatoi di decantazione e di sedimento);

i) data presunta di inizio dei lavori.

Il costruttore deve inoltre dichiarare a quali dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 della legge chieda di essere ammesso, indicando corrispondentemente:

l) il peso in quintali del materiale metallico che intende importare dall'estero in franchigia dei dazi;

m) il peso in quintali delle lamiere, verghe tonde e verghe sagomate, il peso in quintali dei tubi di acciaio senza saldatura, il peso in quintali dei forni ondulati necessari alla costruzione, che si riserva di commettere a produttori nazionali;

n) il consumo presunto di combustibile per cavallo asse e per ora.

Qualora alcune parti dell'apparato motore completo si costruissero in altri stabilimenti, la dichiarazione di costruzione, che in ogni caso dovrà essere unica, indicherà gli stabilimenti e luoghi di costruzione delle singole parti e conterrà altresì la distribuzione tra queste dei pesi di cui alle lettere *h*), *l*), ed *m*).

L'indicazione, di cui alla lettera *g*), della potenza in cavalli asse deve riferirsi alla forza sull'asse porta elica, rimanendo, quindi, esclusa la forza richiesta per azionare gli apparecchi ausiliari che servono l'apparato motore.

Agli effetti della indicazione di cui alla lettera *n*) deve considerarsi il consumo di carbone Cardiff primario commerciale o di nafta, in entrambi i casi riferito, nei modi prescritti dalla legge, a nafta od olio pesante della densità di 0,890 (o più) a 15° C, ed occorrente per il funzionamento di tutte le parti ed apparecchi costituenti l'apparato motore quali sono elencati all'art. 21 di questo regolamento, nonchè dei complessi indicati all'art. 23 di questo regolamento, costituiti da un motore che aziona uno o più apparecchi ausiliari di bordo e uno o più apparecchi ausiliari dell'apparato motore o da un gruppo elettrogeneratore che fornisce energia elettrica sia per i servizi di bordo che per il servizio dell'apparato motore.

Però, per questi complessi si terrà conto soltanto del combustibile che si deve consumare, nel primo caso per far sviluppare al motore la potenza occorrente al funzionamento degli apparecchi ausiliari dell'apparato motore, nel secondo caso per produrre l'energia elettrica occorrente per il servizio dell'apparato motore.

Art. 15.

La dichiarazione per la costruzione di caldaie ausiliarie a vapore destinate esclusivamente per i servizi ed apparecchi ausiliari di bordo, o di parti elementari di apparati motori (macchine, caldaie od apparecchi ausiliari), o di apparecchi ausiliari di bordo non assegnati all'apparato motore deve contenere:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore, ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice;

b) cognome, nome e paternità della persona abilitata alla direzione tecnica dello stabilimento nel caso in cui tale qualità non sia rivestita dallo stesso costruttore ovvero nel caso in cui il costruttore sia una ditta o società;

c) indicazione della persona, ditta o società committente e suo domicilio o sede nel caso in cui la costruzione non sia eseguita dal costruttore per proprio conto;

d) luogo e stabilimento in cui si eseguisce la costruzione;

e) denominazione, tipo e destinazione delle caldaie ausiliarie o delle parti elementari di apparati motori o degli apparecchi ausiliari di bordo da costruire;

f) denominazione della nave nazionale alla quale sono destinati;

g) data presunta di inizio dei lavori.

Il costruttore deve inoltre dichiarare a quali dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 della legge chieda di essere ammesso, indicando corrispondentemente:

h) il peso in quintali del materiale metallico che intende importare dall'estero in franchigia dei dazi;

i) il peso in quintali: 1° delle lamiere, verghe tonde e verghe sagomate, 2° dei tubi di acciaio senza saldatura, 3° dei forni ondulati necessari alla costruzione, che si riserva di commettere a produttori nazionali;

l) il peso netto presunto, in quintali, delle caldaie ausiliarie o delle parti elementari di apparati motori o degli apparecchi ausiliari di bordo da costruire.

. . . .

Art. 16.

Sono soggette alle prescrizioni del precedente articolo le dichiarazioni di costruzione di:

1° complessi costituiti da un motore che azioni uno o più apparecchi ausiliari di bordo e uno o più apparecchi ausiliari dell'apparato motore;

2° complessi elettrogeneratori che forniscano energia elettrica sia per usi di bordo che per il servizio dell'apparato motore.

Però le dichiarazioni debbono contenere, oltre le altre indicazioni, anche le seguenti:

nei casi di cui al n. 1°:

a) pesi in quintali sia dell'apparecchio o degli apparecchi ausiliari dell'apparato motore che del motore;

b) potenza in cavalli asse o in cavalli indicati del motore a regime normale e quota parte di potenza, sempre nella stessa unità di misura, che deve ritenersi necessaria per il funzionamento dell'apparecchio o degli apparecchi ausiliari dell'apparato motore;

nei casi di cui al n. 2°: energia elettrica sviluppabile a regime normale dall'elettrogeneratore e quota parte di energia elettrica che deve ritenersi disponibile per il servizio dell'apparato motore.

Art. 17.

Fermo il disposto del secondo e del terzo comma del seguente art. 64, dagli elementi contenuti nelle dichiarazioni di costruzione di scafo e di apparato motore completo deve risultare che le somme dei pesi dei materiali per cui il costruttore domanda il beneficio della introduzione in temporanea franchigia o del compenso daziario, divise per il coefficiente 1,20 giusta quanto dispone l'art. 28, sono contenute nei limiti prescritti dagli articoli 2 e 5 della legge.

Le parti elementari di apparato motore e gli apparecchi ausiliari di bordo debbono essere precisamente indicati con una delle denominazioni comprese negli elenchi di cui agli articoli 21 e 23.

Qualora si trattasse di apparecchio ausiliario non qualificabile con una di dette denominazioni, ma simile ad altri compresi negli elenchi, dovranno essere forniti elementi sufficienti per una esatta comprensione della costituzione dell'apparecchio e del servizio cui esso è destinato e verrà altresì indicato a quale apparecchio tra quelli inclusi negli elenchi si ritiene simile.

Gli uffici di porto non accetteranno dichiarazioni di costruzione che non contengano tutte le indicazioni prescritte dagli articoli precedenti e dal presente.

Art. 18.

Sono ammesse sino a tutto il 31 dicembre 1936 dichiarazioni di costruzione degli apparati motori, macchinari ed apparecchi indicati nell'art. 5 della legge per i quali il costruttore si riservi di dichiarare in seguito il nome della nave nazionale su cui dovranno essere sistemati. Peraltro la validità di tali dichiarazioni è subordinata alle condizioni che il costruttore inizi effettivamente i lavori entro sei mesi dalla data della dichiarazione e che entro tre anni dalla stessa data, e ad ogni modo non più tardi del 30 giugno 1938, dichiari, nella forma prescritta dall'art. 12, quinto comma, il nome della nave nazionale su cui ciascuna delle anzidette costruzioni deve essere sistemata. Trascorso

inutilmente alcuno di detti termini, il costruttore s'intende decaduto dai benefici che gli fossero stati concessi in base alla sua dichiarazione.

Art. 19.

Gli uffici di porto, che hanno ricevuto le dichiarazioni di costruzione, le numerano in ordine progressivo e per anno e ne fanno annotazione negli appositi registri formati secondo i modelli stabiliti.

Entro cinque giorni dalla ricezione gli uffici stessi trasmettono al Ministero, pel tramite delle Capitanerie di porto da cui dipendono, l'originale e una copia autenticata della dichiarazione insieme ai disegni prescritti dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 13. Altra copia autenticata trasmettono contemporaneamente all'ufficio di vigilanza ed una terza ne serbano nei propri archivi.

Art. 20.

Le Capitanerie di porto che ricevono dal Ministero partecipazione dell'ammissione ai benefici, la fanno pervenire all'ufficio di porto competente il quale provvede a comunicarla integralmente, con espressa menzione della data, al costruttore dichiarante e all'ufficio di vigilanza. In tale occasione l'ufficio di porto rimetterà una copia autenticata della dichiarazione al costruttore ed altra copia autenticata comunicherà, nel caso in cui il costruttore abbia richiesto il beneficio dell'introduzione in franchigia, alla R. dogana per sua conoscenza, partecipandole l'avvenuta ammissione ai benefici.

Art. 21.

Fanno parte dell'apparato motore le motrici principali, le caldaie principali e tutti quegli apparecchi ausiliari che servono o possono servire, anche non esclusivamente, per il funzionamento di dette motrici e caldaie, salvo i complessi menzionati nell'ultima parte dell'art. 23 (nn. 36 e 37).

I. Fanno quindi parte di un apparato motore a vapore:

a) le motrici principali e i seguenti apparecchi ausiliari delle medesime:

1° gli apparecchi per la messa in moto, i viratori, i regolatori del moto;

2° i condensatori principali;

3° le pompe principali di circolazione;

4° le pompe d'aria;

5° gli apparecchi aumentatori di vuoto;

6° le pompe, i raffreddatori, i depuratori dell'olio di lubrificazione.

b) le caldaie principali complete con i relativi rivestimenti, condotti del fumo e fumaiuoli, e i seguenti apparecchi e macchinari ausiliari delle medesime:

1° le pompe di alimento principale;

2° le pompe di alimento ausiliario;

3° le pompe di travaso, gli evaporatori, i distillatori, i riscaldatori, i depuratori dell'acqua di alimento;

4° i circolatori d'acqua nelle caldaie;

5° i contatori d'acqua;

6° i surriscaldatori di vapore;

7° riscaldatori di aria;

8° i ventilatori per aumentare la pressione d'aria sotto i cenerai;

9° le macchine per alzare e scaricare le ceneri;

10° gli eiettori per lo scarico delle ceneri e i soffietti per la fuliggine;

11° le pompe di travaso e di spinta per il combustibile liquido, i filtri, i riscaldatori e i depuratori.

II. Fanno parte di un apparato motore a combustibile interna: le motrici principali e i seguenti apparecchi ausiliari delle medesime:

1° gli apparecchi per la messa in moto, il cambiamento e l'inversione di marcia, i regolatori di moto;

2° le pompe a comprimere, le pompe di travaso, i riscaldatori, i filtri, i depuratori per olio combustibile, i serbatoi di decantazione e di sedimento;

3° le pompe, i raffreddatori, i depuratori dell'olio di lubrificazione;

4° le pompe per la circolazione dell'acqua di refrigerazione;

5° i raffreddatori dell'acqua di refrigerazione;

6° le pompe di lavaggio;

7° i compressori d'aria;

8° le bombole o serbatoi per aria compressa;

9° i ventilatori e gli altri apparecchi per la sovralimentazione delle motrici principali ed i relativi condotti colleganti gli apparecchi stessi con le motrici, i condotti per i gas di scarico e i silenziatori delle motrici principali.

III. Fanno parte dell'apparato motore sia a vapore che a combustione interna:

1° le tubolature, i grigliati, le scale e i pagliuoli connessi con le varie parti dell'apparato motore;

2° le eliche e le controeliche;

3° le linee d'assi e relativi supporti;

4° gli apparecchi e macchinari per la produzione, trasformazione e utilizzazione di energia elettrica al servizio esclusivo dell'apparato motore;

5° gli apparecchi riduttori, trasformatori, trasmettitori elastici di velocità interposti fra la motrice e l'asse portaelica;

6° le caldaie ausiliarie e gli apparecchi ausiliari relativi quando servono ad aumentare la potenza dell'apparato motore o ad azionare apparecchi ausiliari dell'apparato motore;

7° qualsiasi altro apparecchio o macchinario simile per lo scopo a quelli elencati che serva o possa servire l'apparato motore, salvo i complessi di cui all'ultima parte dell'art. 23.

Art. 22.

Per parti elementari di apparato motore si intendono le motrici, le caldaie (escluse le tubolature, i grigliati, le scale, i pagliuoli, i condotti per i gas di scarico, i silenziatori, i serbatoi di decantazione e di sedimento) e gli apparecchi e macchinari ausiliari nominati al precedente art. 21 anche se detti apparecchi e macchinari non sono serviti da motrici proprie, sempreché però non siano azionati a mano.

Art. 23.

Sono apparecchi ausiliari di bordo tutti gli apparecchi per i servizi della nave che non sono azionati a mano e che non fanno parte dell'apparato motore, nonchè quelli destinati al servizio dei passeggeri e dell'equipaggio purchè rivestano carattere di utilità e non siano azionati a mano.

Sono quindi apparecchi ausiliari di bordo:

1° i verricelli e le gru a motore per il servizio delle merci e delle imbarcazioni;

2° gli argani a motore per salpare le ancore;

3° gli argani a motore per tonneggio;

4° gli apparecchi a motore per la manovra del timone;

5° gli apparecchi giroscopici di stabilizzazione;

6° gli apparecchi a motore per la manovra a distanza delle porte stagne;

7° gli eiettori;

8° le pompe a motore da incendio (purchè non servano anche come pompe ausiliarie per l'apparato motore);

9° le pompe a motore per servizi igienici;

10° le pompe a motore per servizio della zavorra di acqua;

11° le pompe a motore per servizio delle sentine;
12° le pompe a motore per il servizio dell'acqua potabile;
13° le pompe a motore per il servizio di lavanda;
14° le pompe a motore per esaurimento grandi masse (purchè non servano anche per l'apparato motore, p. e. come pompe di circolazione del condensatore principale);
15° le pompe a motore per il servizio di merce liquida;
16° le pompe idrauliche a motore;
17° le pompe a motore per comprimere aria, purchè non servano anche per l'apparato motore;
18° gli apparecchi atti a separare l' olio dalle acque di rifiuto delle sentine e dei doppi fondi;
19° i gruppi termotank (escluse le condotte dell'impianto);
20° i ventilatori per rinnovo d'aria (limitatamente alle motrici, alle ventole e alle coclee);
21° gli impianti frigoriferi (limitatamente al compressore, al condensatore, all'evaporatore e pompe relative);
22° i macchinari a motore per il servizio del pane, escluse le murature;
23° gli apparecchi per il servizio delle cucine (caldaie a vapore, cucine elettriche, cucine a nafta e macchinari vari a motore per detto servizio);
24° le macchine utensili a motore;
25° la lavanderia meccanica a motore;
26° gli apparecchi per il riscaldamento dei locali (escluse tubolature e condotte);
27° gli elevatori ed ascensori a motore (limitatamente al macchinario);
28° le caldaie ausiliarie e loro macchinari ausiliari quando non fanno parte dell'apparato motore;
29° i condensatori ausiliari e loro macchinari;
30° i distillatori per acqua potabile e di lavanda;
31° gli apparecchi di disinfezione;
32° gli apparecchi radiotelegrafici;
33° gli apparecchi per il governo automatico della nave;
34° gli apparecchi per la segnalazione e l'estinzione degli incendi (escluse le tubolature);
35° gli apparecchi per la deratizzazione e disinsettazione delle navi (escluse le tubolature);
36° i complessi elettrogeni, i singoli macchinari che li costituiscono, i macchinari accessori ed in genere i macchinari per la produzione, trasformazione ed utilizzazione dell'energia elettrica, quando non servono esclusivamente l'apparato motore;
37° i complessi costituiti da un motore che azioni uno o più apparecchi ausiliari di bordo e uno o più apparecchi ausiliari dell'apparato motore;
38° gli apparecchi simili per scopo a quelli sopra indicati.

Per quanto riguarda i complessi di cui ai numeri 36 e 37 valgono le norme stabilite dall'articolo 60.

Art. 24.

L'ammissione al beneficio del compenso di costruzione dei velieri a scafo di legno di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 della legge deve intendersi subordinata alla condizione che su di essi non vengano sistemati motori ausiliari che imprimano alla nave una velocità in pieno carico e con tempo normale, uguale o superiore alle sette miglia orarie.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I BENEFICI DELLA IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA E DEL COMPENSO DAZIARIO PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE.

Art. 25.

L'importazione in franchigia dei dazi prevista dagli articoli 2 e 5 della legge è concessa sui materiali indicati negli elenchi annessi al presente regolamento.

Art. 26.

Per l'ammissione dei materiali esteri alla franchigia come all'articolo precedente è applicabile la procedura stabilita dalle disposizioni doganali sulle importazioni ed esportazioni temporanee delle merci destinate ad essere lavorate. Riguardo, peraltro, alla garanzia prescritta da dette disposizioni, può essere accettata dalla dogana quella per fideiussione data dai proprietari degli stabilimenti e dei cantieri o da altre persone riconosciute solvibili dal contabile della dogana.

Alla vigilanza ed agli accertamenti dei funzionari e degli agenti doganali sono applicabili le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 5 del presente regolamento.

Le operarazioni di importazione temporanea dei suddetti materiali debbono essere compiute per mezzo delle dogane di primo ordine; però con speciale autorizzazione, accordata dal Ministero delle finanze, possono anche essere compiute per mezzo di dogane di secondo ordine, della prima classe.

Art. 27.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione deve aver luogo entro il termine di tempo necessario per il compimento delle opere nelle quali i materiali sono impiegati.

Quando, scorsi tre mesi dalla prima importazione temporanea di detti materiali, non fossero stati ancora iniziati i lavori per i quali la importazione temporanea venne concessa, la dogana può richiedere il pagamento dei diritti di confine o almeno la chiusura dei materiali in regolare deposito doganale.

Per giustificate ragioni il Ministero delle finanze, su domanda degli interessati, può concedere proroghe al termine suddetto.

Art. 28.

Ricevuta partecipazione dell'ammissione ai benefici, e con sufficiente anticipazione rispetto alle pratiche doganali da compiersi a norma dei successivi articoli nei riguardi dell'importazione in franchigia, il costruttore è tenuto a presentare all'ufficio di vigilanza, pel tramite dell'ufficio di porto, le distinte particolareggiate, in duplice esemplare, dei materiali da importarsi in franchigia dei dazi. Le distinte possono essere trasmesse in una sola volta o gradatamente a seconda delle ordinazioni dei materiali, ma sempre nel minor numero possibile e raggruppate in relazione ad ogni singola parte della nave.

Il costruttore è in facoltà di presentare le distinte anche prima di aver ricevuta la partecipazione dell'ammissione ai benefici qualora ragioni di urgenza, da valutarsi dall'ufficio di vigilanza, giustificassero una tale anticipazione, e di chiedere che abbia subito corso, a suo rischio e pericolo, la procedura della introduzione in franchigia a termini del presente e dei successivi articoli.

Analoghe disposizioni si applicano per la presentazione delle denuncie dei materiali commessi ai produttori nazionali e delle distinte relative ad ogni commessa.

L'ufficio di vigilanza si vale dei mezzi che riconosce più opportuni per verificare se i materiali descritti nelle distinte corrispondano per specie e quantità a quelli occorrenti al lavoro dichiarato ed il costruttore deve prestarsi prontamente a tutte le richieste che a tale scopo gli vengono rivolte dall'ufficio medesimo.

L'ufficio di vigilanza verificherà altresì che i quantitativi di materiale elencati nelle varie distinte non solo restino contenuti nei limiti indicati nella dichiarazione di costruzione, ma anche non superino in complesso il quantitativo occorrente per la costruzione secondo il disposto dell'art. 31.

A tal fine il peso di questo ultimo quantitativo, salvo le definitive determinazioni di cui all'articolo 61, verrà fissato in base al peso netto presunto del materiale messo in opera, aumentato della quota rappresentante il calo di lavorazione e, successivamente, del venti per cento per cascami, rottami, riserva ed abbuono per eventuali errori di calcolo.

Per calo di lavorazione s'intende il materiale che si perde nella lavorazione e che non è sotto alcuna forma recuperabile.

Art. 29.

L'ufficio di vigilanza prende nota dei quantitativi di materiale nazionale ed estero indicati nelle distinte, tenendo conto delle eventuali riduzioni apportatevi dopo gli accertamenti di cui al precedente articolo; dà alle distinte stesse un numero d'ordine progressivo con riferimento alla dichiarazione relativa e vi appone il proprio visto; ne tiene quindi per proprio uso un esemplare e restituisce l'altro al costruttore per mezzo dell'ufficio di porto.

Art. 30.

Compiute le formalità indicate negli articoli 28 e 29, il costruttore deve presentare domanda al direttore superiore di dogana, nella cui circoscrizione è situato il cantiere o lo stabilimento, per ottenere l'importazione temporanea dei materiali destinati ai lavori da eseguire.

Alla domanda deve essere allegato l'esemplare della distinta o delle distinte restituite dall'ufficio di porto.

Il direttore superiore di dogana, che ha ricevuto la domanda corredata dei prescritti documenti e, salvo il caso previsto dal secondo comma dell'art. 28, ha avuto partecipazione dell'ammissione ai benefici a termini dell'art. 20, dispone per l'ammissione all'importazione temporanea dei materiali esteri descritti nelle distinte.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 28, il costruttore potrà presentare al direttore superiore di dogana, appena compiute le formalità indicate nell'art. 29, ed a suo rischio e pericolo, la domanda per ottenere l'importazione temporanea dei materiali esteri descritti nelle distinte; ed il direttore superiore di dogana potrà disporre per l'ammissione all'importazione temporanea dei detti materiali, anche prima di avere avuta partecipazione dell'ammissione ai benefici a sensi dell'art. 20. A tali materiali sarà, però, dato pronto esito a termini dell'art. 65 qualora non sia concessa, da parte del Ministero, l'ammissione al beneficio dell'importazione in franchigia; ed all'uopo il competente ufficio di porto darà immediato avviso alla dogana della mancata ammissione.

La dogana deve curare che il materiale che viene importato non superi in quantità e corrisponda per specie a quello determinato dall'ufficio di vigilanza nelle distinte. Provvede inoltre a tenere per ciascuna costruzione separati registri d'importazione temporanea, dai quali risulti il conto corrente dei materiali importati dall'estero dal principio delle costruzioni sino al loro compimento.

Sui registri e sui documenti di carico e scarico i materiali suddetti sono descritti con le denominazioni commerciali e con quelle della tariffa doganale.

Art. 31.

L'ammissione ai benefici della franchigia doganale e del compenso daziario s'intende sempre concessa con riserva della determinazione dei quantitativi che, entro i limiti degli impegni finanziari assunti per il compenso daziario, dovranno effettivamente usufruire dei benefici stessi, giusta gli accertamenti demandati agli uffici di vigilanza e alle RR. dogane a termini degli articoli 28, 61, 62 e 63.

Art. 32.

I limiti massimi di peso stabiliti dall'art. 5 della legge per l'importazione in franchigia dei materiali esteri e per il compenso daziario non si applicano alla costruzione di apparecchi ausiliari e di sole parti staccate di apparati motori.

Per la costruzione degli apparati motori completi detti limiti massimi debbono intendersi riferibili ai soli cavalli asse disponibili sull'asse dell'elica, restando quindi esclusa la potenza impiegata per gli apparecchi ausiliari.

Art. 33.

In ogni cantiere o stabilimento debbono essere destinati speciali spazi o magazzini per il deposito dei materiali esteri ammessi all'importazione temporanea. La determinazione di detti locali verrà fatta su designazione del costruttore e con l'approvazione della R. dogana e dovrà risultare da verbale corredato di schizzo planimetrico e sottoscritto dal costruttore, dal direttore superiore di dogana, o da un suo delegato, e dal comandante il circolo della R. guardia di finanza, o da un ufficiale da lui delegato.

Di regola, gli spazi devono essere cintati con muro, rete metallica o altro mezzo che valga egualmente a raggiungere tale scopo ed essere distinti con lettere e numeri. Quando, peraltro, per le speciali condizioni dello stabilimento non risulti possibile, senza ostacolare il movimento dei materiali, di recingere gli spazi di deposito, i predetti funzionari stabiliranno nel suaccennato verbale le altre cautele da adottarsi per evitare possibili abusi.

Copia dei verbali di determinazione degli spazi deve, insieme con i relativi schizzi planimetrici, conservarsi costantemente o nella sede della dogana o nel locale del cantiere assegnato alla dogana o alla guardia di finanza, per conoscenza degli impiegati ed agenti destinati al servizio doganale e di vigilanza.

Le stesse norme si applicano per i materiali nazionali ammessi al compenso daziario, il deposito dei quali deve effettuarsi in spazi o locali separati anche da quelli destinati ai materiali esteri ammessi alla temporanea importazione.

Spetta alle guardie di finanza addette al servizio di vigilanza di apporre i visti sui documenti che accompagnano i materiali introdotti in cantiere; ma, indipendentemente dalla sorveglianza che devono all'uopo esercitare i graduati della R. Guardia di finanza, è fatto obbligo alla dogana di assicurarsi della esatta osservanza delle prescrizioni date così pel movimento come per il deposito dei materiali destinati alle singole costruzioni.

Art. 34.

Il movimento dei materiali introdotti nei cantieri in base alle precedenti disposizioni deve essere tenuto in evidenza con speciali registri di deposito e di lavorazione. Separati registri si terranno per i materiali esteri e per quelli nazionali. I registri per i materiali esteri saranno preventivamente bollati in ogni foglio dalla dogana, quelli per i materiali nazionali dall'ufficio di vigilanza.

A cura del costruttore debbono essere presi in carico su tali registri, per ogni costruzione, tanto i materiali di provenienza estera quanto quelli commessi a produttori nazionali per cui vennero concessi i benefici previsti dalla legge. Dovranno essere, inoltre, annotati quelli che passano in lavorazione e quelli che, lavorati, vengono posti in opera in guisa da potere in ogni momento determinare per ciascuna costruzione l'effettiva consistenza dei materiali lavorati, in corso di lavorazione o non ancora lavorati (a magazzino).

Alle annotazioni nei registri debbono corrispondere i buoni di consegna dei detti materiali, muniti del numero progressivo e staccati da bollettario a matrice e figlia, e quelli di ricevimento nei magazzini ovvero nei reparti ed officine di lavorazione. Detti buoni debbono essere allegati ai registri ovvero conservati ed ordinati in modo che ne riesca agevole ed immediato il riscontro.

I direttori dei cantieri debbono ad ogni richiesta degli agenti governativi esibire i registri ed i buoni nonchè prestarsi al riscontro del materiale iscrittovi.

Art. 35.

In correlazione coi registri di cui all'articolo precedente, il costruttore deve tenere per ogni costruzione un registro nel quale annoterà il peso effettivo di tutti gli oggetti finiti man mano che sono messi in opera. In tale registro sarà fatto risultare, per ciascun oggetto, se sia di provenienza nazionale (e in tal caso se costruito nello stesso o in altri stabilimenti), ovvero se di provenienza estera (e in tal caso se nazionalizzato o introdotto in franchigia). Nel caso di oggetti di provenienza nazionale sarà altresì indicata la quantità e la specie del materiale impiegato nella costruzione di ciascun oggetto, e ciò distintamente per il materiale estero introdotto in franchigia, per il materiale estero nazionalizzato, per il materiale nazionale ammesso a compenso daziario e per il materiale nazionale non ammesso a tale compenso.

Gli oggetti saranno raggruppati nel registro in relazione ad ogni singola parte della nave.

Nella indicazione dei materiali ammessi in franchigia o a compenso daziario impiegati nella costruzione degli oggetti si farà anche riferimento alle relative distinte, per modo che sia possibile all'ufficio di vigilanza seguire tale materiale dalla commessa alla posa in opera attraverso le distinte, i registri di deposito e i registri di peso.

All'uopo il costruttore sarà tenuto a introdurre nei registri quelle altre indicazioni che l'ufficio di vigilanza riterrà necessarie per facilitare la sua opera di controllo.

A costruzione ultimata il registro dovrà essere consegnato all'ufficio di vigilanza il quale, d'accordo con la dogana e previo accertamento della esattezza delle indicazioni contenutevi, se ne servirà per la compilazione del verbale di accertamento definitivo di cui al successivo articolo 61 e dei documenti prescritti per la liquidazione dei compensi.

Art. 36.

La vigilanza doganale sui materiali esteri importati temporaneamente viene di regola esercitata saltuariamente; ma è in facoltà dell'Amministrazione doganale di destinare propri agenti alla vigilanza permanente nei cantieri a spese degli industriali interessati. Tale misura dovrà essere adottata immediatamente nei cantieri, nei quali si fossero verificati abusi.

L'Amministrazione finanziaria, come pure quella marittima, hanno sempre facoltà di adottare altri provvedimenti a cautela degli interessi dell'Erario.

Art. 37.

I costruttori ammessi ai benefici previsti dalla legge potranno chiedere il permesso di far compiere parti notevoli della lavorazione in stabilimenti diversi da quello in cui è stata intrapresa la costruzione.

Le relative istanze dovranno essere dirette al Ministero delle finanze, che provvederà sentito quello delle comunicazioni, quando nella lavorazione da eseguirsi in altri stabilimenti debbano essere impiegati, anche parzialmente, materiali concorrenti al beneficio della importazione temporanea in franchigia; ed al Ministero delle comunicazioni quando nella lavorazione da eseguirsi in altri stabilimenti debbano essere impiegati esclusivamente materiali liberi da vincoli doganali.

In entrambi i casi le istanze dovranno essere compilate in doppio esemplare (di cui uno sulla prescritta carta bollata e l'altro in carta libera) e dovranno contenere:

a) il richiamo alla data ed al numero della dichiarazione di costruzione:

b) la specificazione chiara e precisa della parte della lavorazione che il costruttore intende fare eseguire presso altri stabilimenti, con la indicazione del peso presunto dei materiali occorrenti per la lavorazione stessa;

c) la denominazione e la sede degli stabilimenti sussidiari;

d) la indicazione dell'origine (estera, nazionale o mista) dei materiali da impiegarsi nella lavorazione da eseguirsi presso gli stabilimenti sussidiari.

Se il permesso chiesto dai costruttori viene concesso, gli stabilimenti in cui si esegue la lavorazione parziale vengono considerati, agli effetti della vigilanza, come dipendenze di quello in cui è stata intrapresa la costruzione, anche se non appartenenti al costruttore ammesso al beneficio. Tale costruttore poi, anche per i lavori che si eseguono negli altri stabilimenti, è considerato come unico responsabile sia verso la dogana sia in genere della esatta osservanza delle norme della legge e del presente regolamento.

Presso gli stabilimenti in cui si eseguono dette lavorazioni parziali può effettuarsi la importazione temporanea del materiale occorrente, ma sempre in nome e per conto dei costruttori indicati nel primo comma del presente articolo, i quali sono tenuti a presentare le corrispondenti distinte secondo l'articolo 28 ed a prestare la prescritta garanzia, ove non si ritenesse sufficiente quella già data per gli altri materiali di provenienza estera.

Con la stessa procedura può essere altresì autorizzato il passaggio dall'uno all'altro stabilimento dei materiali già introdotti in franchigia nel primo, tenendosi valida la garanzia prestata all'atto della introduzione. Tale passaggio avrà luogo con bolletta a cauzione, la quale avrà scarico, a cura della dogana destinataria, con altra bolletta a cauzione che dovrà scortare il materiale lavorato dopo eseguito l'accertamento di cui all'ultimo comma di questo articolo.

Nel caso dovesse effettuarsi anche passaggio di materiale nazionale avente diritto al compenso daziario, esso potrà aver luogo previo permesso dell'ufficio di vigilanza.

La sorveglianza sui lavori affidati ad altri stabilimenti in base al presente articolo sarà esercitata dagli uffici di vigilanza e dalle RR. dogane competenti per territorio, per delegazione degli uffici che vigilano la costruzione principale nel caso in cui la giurisdizione territoriale sia diversa. A tal fine gli uffici deleganti prenderanno gli opportuni accordi con quelli delegati e rimetteranno loro in tempo utile i dati e gli elementi necessari in relazione alla specie dei singoli lavori e ai benefici inerenti.

Presso gli stabilimenti che hanno eseguito le lavorazioni ad essi affidate sarà fatto l'accertamento parziale di dette lavorazioni e del relativo verbale sarà tenuto conto nell'accertamento definitivo complessivo della intera costruzione. All'uopo detti stabilimenti debbono tenere, sotto la responsabilità dei costruttori dichiaranti, registri parziali di movimento dei materiali e registri dei pesi degli oggetti finiti in conformità del disposto degli articoli 34 e 35.

Art. 38.

Per le indennità da corrispondersi ai funzionari di dogana e di finanza, in conseguenza dei servizi richiesti presso i cantieri o a bordo delle navi, si applicano le disposizioni vigenti in materia doganale.

CAPO V.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL BENEFICIO DELLA IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA PREVISTO DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE.

Art. 39.

Alla importazione in franchigia dei dazi prevista dall'art. 14 della legge sono applicabili gli articoli 25, 26 e 27 del presente regolamento.

Art. 40.

Per l'ammissione al beneficio della importazione in franchigia dei dazi di cui all'art. 14 della legge il costruttore dovrà presentare domanda pel tramite dell'ufficio circondariale di porto competente, facendo contemporaneamente, quando sia prescritta dalle successive disposizioni, la dichiarazione di costruzione ovvero di riparazione, modificazione o trasformazione.

La dichiarazione deve essere fatta dal costruttore personalmente o a mezzo di mandatario speciale alla Capitaneria o all'ufficio circondariale di porto entro la cui giurisdizione trovasi il cantiere o lo stabilimento.

Qualora lo stabilimento si trovasse fuori della giurisdizione marittima, la dichiarazione di costruzione sarà presentata alla Capitaneria di porto più prossima alla sede dell'ufficio di vigilanza competente per territorio.

Gli uffici che ricevono le dichiarazioni debbono sotto la propria responsabilità accertarsi della identità personale dei dichiaranti o delle persone che li rappresentano e, in quest'ultimo caso, della legittimità della loro rappresentanza in base agli atti legali che la comprovano.

La dichiarazione deve essere resa prima dell'inizio dei lavori e gli uffici competenti debbono rifiutarsi di ricevere dichiarazioni in ritardo. Peraltro il costruttore, durante il corso dei lavori, ha facoltà di rettificare la dichiarazione mediante successive dichiarazioni alle quali si applicano le norme prescritte per la prima.

Ogni dichiarazione di costruzione non può avere per oggetto più di una costruzione a meno che non si tratti di più macchinari od apparecchi ausiliari destinati ad una medesima nave, da indicarsi nella dichiarazione, e da costruirsi in uno stesso stabilimento. Ogni dichiarazione di riparazione, modificazione o trasformazione non può avere per oggetto che lavori da eseguirsi per una medesima nave.

Gli uffici di porto non accetteranno dichiarazioni che non contengano tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo, e, secondo i casi, dai successivi articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46.

Gli uffici di porto, che hanno ricevuto le dichiarazioni, le numerano per ordine progressivo e per anno e ne fanno annotazione negli appositi registri formati secondo i modelli stabiliti.

Entro cinque giorni dalla ricezione gli uffici stessi trasmettono al Ministero, pel tramite della Capitaneria di porto da cui dipendono, l'originale ed una copia autenticata della dichiarazione, serbandone una seconda copia autenticata nei propri archivi. Altra copia autenticata trasmettono contemporaneamente all'ufficio di vigilanza.

Le Capitanerie di porto che ricevono dal Ministero partecipazione dell'avvenuta ammissione al beneficio, la fanno pervenire all'ufficio di porto competente il quale provvede a comunicarla integralmente, con espressa menzione della data, al costruttore dichiarante e all'ufficio di vigilanza. In tale occasione l'ufficio di porto rimetterà una copia autenticata della dichiarazione al costruttore ed altra copia autenticata comunicherà alla R. dogana partecipandole l'avvenuta ammissione al beneficio.

Art. 41.

La dichiarazione di costruzione di scafi di navi mercantili commesse da stranieri, di navi da diporto commesse da nazionali o da stranieri, di navi da guerra o di altro carattere commesse da Governi stranieri e di galleggianti di ferro o di acciaio destinati alla esportazione, deve contenere:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice;

b) indicazione della persona, ditta o società committente, suo domicilio o sede e nazionalità, ovvero indicazione del Governo straniero committente;

c) luogo e cantiere in cui si eseguisce la costruzione;

d) denominazione, tipo e dimensioni principali della nave o del galleggiante;

e) stazza lorda approssimativa (per le navi da guerra: dislocamento);

f) materiale da usarsi per la costruzione (ferro, acciaio, legno, cemento armato);

g) peso netto presunto della parte metallica dello scafo, delle parti di complemento, di arredamento marinaresco, di attrezzatura e di armamento;

h) se trattisi di navi o di galleggianti a propulsione meccanica, anche ausiliaria, indicazione del tipo dell'apparato motore, delle principali caratteristiche di esso, del luogo di costruzione e del costruttore;

i) data presunta dell'inizio dei lavori;

l) domanda di ammissione al beneficio dell'importazione in franchigia dei materiali necessari per la costruzione.

Sotto la denominazione di galleggianti vanno compresi i rimorchiatori con o senza coperta, le draghe e le altre costruzioni indicate all'articolo 10, n. 4, della legge.

Art. 42.

La dichiarazione per la costruzione di scafi di navi mercantili commesse da nazionali per le quali il costruttore intendesse di essere ammesso al trattamento della importazione in franchigia dei dazi ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge deve contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 41 e fare espressa menzione della rinuncia del costruttore ai compensi stabiliti dagli articoli 2 e 3 della legge e della dichiarazione dello stesso costruttore che tale rinunzia implica anche la perdita degli analoghi compensi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge per i macchinari ed apparecchi destinati alla nave da costruire. Comunque, nel caso previsto dal presente articolo, l'ammissione ai benefici è subordinata al verificarsi della condizione della rinuncia da parte di tutti i costruttori interessati.

L'ufficio di porto che ha ricevuto la dichiarazione ne terrà nota a parte nei registri di cui all'art. 19.

Art. 43.

Qualora il costruttore intendesse di installare a bordo degli scafi di cui ai precedenti articoli 41 e 42 apparati motori completi, macchine, caldaie, apparecchi ausiliari, parti staccate di essi, oggetti di armamento, materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio di provenienza estera, egli potrà chiedere per essi il beneficio della importazione in franchigia o con successiva istanza a termini dell'articolo 47 del presente regolamento, ovvero all'atto stesso della dichiarazione di costruzione dello scafo.

In quest'ultimo caso il costruttore dovrà elencare e specificare nella dichiarazione di costruzione dello scafo i macchinari, i materiali e gli oggetti che intende introdurre in franchigia.

Art. 44.

La dichiarazione di costruzione di apparati motori completi, di macchine, di caldaie e di apparecchi ausiliari desti-

nati agli scafi di cui al precedente articolo 41, ovvero a navi o galleggianti esteri già in esercizio, o, comunque, alla esportazione, deve contenere:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore, ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice;

b) persona, ditta o società committente, suo domicilio o sede e nazionalità;

c) luogo e stabilimento in cui si eseguisce la costruzione;

d) descrizione sommaria e peso dell'apparato motore, delle macchine, delle caldaie o degli apparecchi ausiliari da costruire;

e) denominazione e nazionalità della nave o del galleggiante al quale sono destinati i macchinari od apparecchi, con richiamo alla dichiarazione di costruzione dello scafo nel caso in cui questo viene costruito in Italia;

f) data presunta di inizio dei lavori;

g) domanda di ammissione al beneficio della importazione in franchigia.

L'indicazione di cui alla lettera e) può essere omessa quando in suo luogo si dichiari che trattasi di macchinari od apparecchi destinati alla esportazione, ovvero quando il costruttore dichiari di riservarsi di indicare in seguito il nome e la nazionalità della nave o del galleggiante su cui dovranno essere sistemati. Qualora quest'ultimo caso si verificasse, l'indicazione prescritta dovrà essere fatta nella forma prevista dall'art. 40.

Art. 45.

La dichiarazione di costruzione di apparati motori completi, macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari destinati ad uno degli scafi indicati nell'art. 42 deve contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 44 oltre la espressa dichiarazione di rinuncia ai compensi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge.

L'ufficio di porto che ha ricevuta la dichiarazione ne terrà nota a parte nei registri di cui all'art. 19.

Art. 46.

La dichiarazione per la riparazione, trasformazione o modificazione di navi da diporto estere o nazionali, di navi mercantili estere e di navi da guerra o di altro carattere appartenenti a Governi stranieri, deve contenere:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore, ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice;

b) luogo e stabilimento in cui vengono eseguiti i lavori;

c) tipo, denominazione e nazionalità della nave;

d) descrizione dei lavori da compiersi, indicando anche se riguardino lo scafo, le macchine, le caldaie o altri accessori della nave;

e) peso approssimativo dei materiali metallici da impiegarsi nei lavori;

f) data presunta di inizio dei lavori;

g) domanda di ammissione al beneficio della importazione in franchigia dei dazi dei materiali metallici occorrenti per i lavori.

Ai lavori previsti dal presente articolo è applicabile il disposto dell'articolo 53.

Art. 47.

Per l'importazione in franchigia, in base all'art. 14, lettere a) e b), della legge, di apparati motori completi, di macchine, di caldaie, di apparecchi ausiliari, di parti staccate di essi, di oggetti di armamento, di materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio, non occorre la dichiarazione di costruzione.

Il costruttore, ovvero il proprietario o armatore della nave o del galleggiante, o il suo rappresentante legale in caso di assenza dell'uno o dell'altro, avanzerà domanda al Ministero (in duplice esemplare di cui uno in carta da bollo), pel tramite dell'ufficio di porto, indicando la denominazione, specie e quantità dei macchinari, materiali od oggetti da introdursi in franchigia, il servizio e la nave cui sono destinati.

Per i materiali ed oggetti di cui all'art. 14, lett. d), della legge, la domanda sarà rivolta alla Capitaneria di porto per l'esame nei riguardi della sua accoglibilità.

All'uopo, accertato che la nave, se nazionale, sia in esercizio da non meno di un anno, la Capitaneria di porto esaminerà se i materiali ed oggetti dei quali viene richiesta la franchigia doganale siano da ritenere compresi tra quelli di dotazione e di ricambio contemplati dalla legge, attenendosi ai seguenti criteri:

a) in massima si possono considerare di dotazione tutti quei materiali ed oggetti destinati a sostituire od aumentare il complesso degli attrezzi ed arredi necessari od utili per la navigazione, tenuto conto del tipo della nave e dei servizi cui è adibita. Possono in massima considerarsi di ricambio quei materiali ed oggetti destinati a sostituirne altri deteriorati dall'uso;

b) in nessun caso possono considerarsi oggetti di dotazione e di ricambio i macchinari ed apparecchi elencati agli articoli 21 e 23 salvo le eliche le controeliche e le linee d'assi. Le parti o pezzi di essi possono considerarsi tali soltanto quando, per essere facilmente e frequentemente soggetti ad avaria, sia necessario o consigliabile tenere a bordo una scorta di corrispondenti parti o pezzi di rispetto per sostituire prontamente quelli avariati;

c) sempre che non vi sia contrasto con i criteri di massima sopraindicati, le Capitanerie di porto potranno ritenere senz'altro ammissibili al beneficio dell'importazione in franchigia previsto dall'art. 14, lett. d), della legge, tutti quei materiali ed oggetti che in base alle disposizioni vigenti sia obbligatorio o consigliabile tenere a bordo nell'interesse della sicurezza della navigazione o della incolumità della vita umana in mare; nonchè tutti quegli altri oggetti e materiali che il Registro Italiano prescrive o raccomanda di tenere ugualmente a bordo per scopi analoghi sia con norme generali sia con prescrizioni particolari. Potranno anche ritenere ammissibile il ricambio di quegli oggetti mobili, iscritti nell'inventario di bordo, destinati al servizio dell'equipaggio e dei passeggeri;

d) nei casi non previsti dalle anzidette norme generali ed anche quando queste lasciassero adito a dubbi sulla loro applicazione, le Capitanerie di porto chiederanno istruzioni al Ministero, a meno che ragioni di assoluta urgenza esigessero una immediata decisione, salvo a riferirne dopo al Ministero.

Se la domanda risulta ammissibile, viene dalla Capitaneria di porto trasmessa all'ufficio doganale competente ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, per le ulteriori operazioni.

L'ufficio doganale ammette gli oggetti alla importazione temporanea, dandone avviso all'ufficio di vigilanza per gli accertamenti di cui all'art. 63.

Quando si tratti di oggetti che senza dover subire alcuna lavorazione sieno destinati al diretto collocamento a bordo di navi, in porto e di prossima partenza, la dogana potrà emettere la bolletta doganale per l'imbarco omettendo la procedura della importazione temporanea: in questo caso non occorrerà più il certificato di cui all'art. 63, lett. c).

Art. 48.

Per la concessione del beneficio dell'importazione in franchigia degli apparecchi finiti speciali di cui all'art. 7, 1° comma, della legge, e dei macchinari finiti di tipo speciale di cui all'articolo 14, 1° comma, lettera c), della legge stessa, il costruttore

dell'apparato motore completo, nel primo caso, ovvero il costruttore o il proprietario della nave o il loro rappresentante legale in caso di assenza dell'uno o dell'altro, nel secondo, prima di avanzare regolare domanda al Ministero pel tramite dell'ufficio di porto competente, presenterà all'ufficio di vigilanza una dettagliata relazione illustrativa del tipo della nave o dell'apparato motore nonchè del tipo e della speciale costruzione dei macchinari ed apparecchi per i quali si chiede l'introduzione in franchigia.

Nella relazione sarà fatto riferimento alla dichiarazione di costruzione dell'apparato motore o dello scafo, ovvero, se trattasi di nave mercantile nazionale in esercizio, sarà indicato il nome della nave, il compartimento ed il numero di matricola.

Alla relazione stessa potranno essere uniti i disegni e quegli altri dati ed elementi che l'interessato riterrà utili ai fini su indicati ed in essa dovranno essere esposte le ragioni che giustificano la domanda con speciale riguardo alla condizione richiesta dalla legge che detti macchinari ed apparecchi non siano di corrente fabbricazione in Italia.

L'ufficio di vigilanza controlla gli elementi di fatto contenuti nella relazione ed, accompagnandola col suo parere sull'ammissibilità della richiesta agli effetti delle disposizioni della legge, la trasmette all'ufficio di porto che la inoltra al Ministero per le sue decisioni insieme alla regolare domanda per l'ammissione al beneficio.

La domanda dovrà essere redatta in duplice esemplare, di cui uno sulla prescritta carta bollata e l'altro in carta libera.

Nel dare il suo parere l'ufficio di vigilanza farà esplicitamente risultare se i macchinari e gli apparecchi finiti abbiano i requisiti voluti dalla legge, e cioè: *a*) siano di tipo speciale; *b*) siano di uso indispensabile tenuto conto del tipo della nave (o dell'apparato motore); *c*) non siano di corrente fabbricazione in Italia.

Art. 49.

Nei casi previsti dagli articoli 47, primo e secondo comma, e 48, l'ufficio di porto provvederà a trasmettere immediatamente la domanda al Ministero pel tramite della Capitaneria di porto. Ricevuta, poi, la partecipazione dell'ammissione ai benefici ne darà comunicazione all'interessato, all'ufficio di vigilanza e alla R. dogana affinchè possa avere corso la procedura relativa all'introduzione in franchigia dei materiali giusta il disposto dell'art. 50, lettera *c*).

Art. 50.

Ai casi d'importazione in franchigia previsti dall'art. 14 della legge si applicano le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 per la parte che non riguarda i materiali nazionali e con le seguenti modificazioni ed avvertenze:

a) agli effetti dell'accertamento del quantitativo dei materiali metallici occorrenti per i lavori dichiarati a termini degli articoli 41, 42, 44, 45 e 46, l'ufficio di vigilanza determinerà il peso di tale quantitativo in base al peso netto presunto del materiale messo in opera aumentato della quota rappresentante il calo di lavorazione e, successivamente, del 20 % per cascami, rottami, riserva ed abbuono per eventuali errori di calcolo;

b) agli effetti dell'accertamento del quantitativo dei materiali non metallici occorrenti per i lavori di costruzione e di allestimento dichiarati a termini degli articoli 41 e 42, l'ufficio di vigilanza determinerà il peso di tale quantitativo in base al peso netto presunto del materiale messo in opera, aumentato della quota rappresentante il calo di lavorazione e di quella percentuale di cascami e rottami che l'ufficio stesso riterrà congrua caso per caso;

c) per l'importazione in franchigia dei macchinari ed oggetti finiti indicati negli articoli 47 (primo e secondo comma) e 48, è sufficiente che l'interessato, avuta partecipazione dell'ammissione al beneficio, avanzi senz'altro domanda al direttore superiore di dogana il quale, in base all'analoga partecipazione ricevuta, accorda la temporanea importazione, dandone avviso all'ufficio di vigilanza per gli accertamenti di cui all'art. 63;

d) sul registro prescritto dall'articolo 35 il costruttore annoterà il peso effettivo degli oggetti fabbricati con materiale estero introdotto in franchigia, man mano che sono posti in opera. A costruzione finita il registro deve essere consegnato all'ufficio di vigilanza perchè possa ricavarne gli elementi necessari alla determinazione dei cali di lavorazione e al controllo della quantità effettiva di materiale estero impiegato nella costruzione.

CAPO VI.

Disposizioni speciali per i benefici della importazione in franchigia e dei compensi previsti dall'art. 15 della legge (modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124).

Art. 51.

I costruttori che intendono concorrere ai benefici previsti dall'art. 15 della legge debbono fare personalmente o a mezzo di mandatario speciale la dichiarazione di modificazione, trasformazione o riparazione all'ufficio circondariale di porto entro la cui giurisdizione trovasi il cantiere o lo stabilimento.

Qualora lo stabilimento trovisi fuori della giurisdizione marittima, la dichiarazione sarà presentata alla Capitaneria di porto più prossima alla sede dell'ufficio di vigilanza competente per territorio.

Gli uffici che ricevono le dichiarazioni debbono, sotto la propria responsabilità, accertarsi della identità personale dei dichiaranti o delle persone che li rappresentano, e, in questo ultimo caso, della legittimità della loro rappresentanza in base agli atti legali che la comprovano.

La dichiarazione deve essere resa prima dell'inizio dei lavori e gli uffici competenti debbono rifiutarsi di ricevere dichiarazioni in ritardo. Peraltro il costruttore, durante il corso dei lavori, ha facoltà di rettificare la dichiarazione a mezzo di successive dichiarazioni alle quali si applicano le norme prescritte per la prima.

Gli uffici di porto non accetteranno dichiarazioni che non contengano tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo e dal successivo articolo 52.

Art. 52.

La dichiarazione di cui al precedente art. 51 deve contenere:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore, ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice;

b) luogo e stabilimento in cui vengono eseguiti i lavori;

c) tipo, denominazione, compartimento e numero di iscrizione della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato nazionale;

d) descrizione dei lavori da compiersi, indicando se riguardino lo scafo, le macchine, le caldaie o altri accessori e facendo chiaramente risultare che trattasi di lavori da eseguire e non di semplice fornitura di oggetti già costruiti;

e) peso approssimativo del materiale metallico nuovo che si presume sarà complessivamente impiegato nei lavori, valutato sul peso netto dei materiali finiti di lavorazione, aumentato della quota rappresentante il calo di lavorazione, i cascami ed i rottami;

f) peso approssimativo del materiale metallico nuovo di provenienza estera che si presume sarà complessivamente impiegato nella lavorazione, valutato sul peso netto dei materiali finiti 'i lavorazione, aumentato del calo e, ulteriormente, del 25% per tener conto dei cascami, rottami, riserva ed abbuono per eventuali errori di calcolo;

g) pesi dei materiali non metallici di provenienza estera, esclusi quelli di consumo, che sarebbero soggetti a dazio doganale, distinti per specie, e che si presume saranno impiegati nella lavorazione;

h) pesi delle lamiere, verghe sagomate e verghe tonde, dei tubi di acciaio senza saldatura e dei forni ondulati, che si fa riserva di commettere a produttori nazionali, valutati in base al peso netto presunto del materiale messo in opera, aumentato della quota rappresentante il calo di lavorazione e successivamente del 25% per cascami, rottami, riserva ed abbuono per eventuali errori di calcolo;

i) data presunta d'inizio dei lavori;

l) domanda di ammissione al beneficio del compenso di modificazione, trasformazione o riparazione per i materiali metallici nuovi sistemati, quando il quantitativo dei materiali indicati nella lettera e) non sia inferiore a 5 tonnellate;

m) domanda di ammissione ai benefici della importazione in franchigia dei dazi o del compenso daziario, o ad entrambi i benefici.

Qualora trattisi di lavori di modificazione o di trasformazione che importino l'impiego di oltre 150 tonnellate di materiale metallico nuovo, il costruttore dovrà allegare alla dichiarazione anche dei disegni atti a dare una chiara idea della specie ed entità dei lavori da eseguirsi.

Art. 53.

Per i lavori di riparazione che importino l'impiego di non oltre 150 tonnellate di materiale metallico nuovo, il costruttore potrà presentare direttamente all'ufficio di vigilanza le distinte dei materiali da importare in franchigia e di quelli nazionali concorrenti al compenso daziario, fornendo all'ufficio stesso le indicazioni contenute nella dichiarazione, che dovrà contemporaneamente esser fatta all'ufficio di porto competente.

L'uffi io di vigilanza provvede senz'altro alla verifica delle distinte ed alla vigilanza sui lavori, dandone, quando il costruttore chieda il beneficio dell'importazione in franchigia, immediato avviso alla R. dogana, la quale permetterà l'importazione temporanea dei materiali.

L'ufficio di porto che ha ricevuta la dichiarazione, ne comunica immediatamente al Ministero i dati essenziali (numero, data, ditta che segue i lavori, nome, nazionalità e tipo della nave, natura dei lavori, data del loro inizio, peso dei materiali nazionali che possono concorrere al compenso daziario e peso dei materiali esteri da impiegarsi nei lavori, peso netto del materiale metallico nuovo finito di lavorazione da sistemarsi a bordo, benefici richiesti) ed entro cinque giorni dalla ricezione gli trasmette, pel tramite della Capitaneria di porto da cui dipende, l'originale ed una copia autenticata della dichiarazione. Altra copia autenticata trasmette contemporaneamente all'ufficio di vigilanza ed una terza ne serba nel proprio archivio.

Ricevuta dal Ministero partecipazione dell'ammissione ai benefici, l'ufficio di porto la comunica subito, con espressa menzione della data, all'interessato; all'ufficio di vigilanza ed alla Capitaneria di porto da cui dipende. In tale occasione l'ufficio di porto trasmetterà una copia autenticata della dichiarazione all'interessato; e quando tra i benefici da questo ultimo richiesti vi sia quello dell'introduzione in franchigia, altra copia autenticata della dichiarazione trasmetterà alla R. dogana, partecipandole l'ammissione ai benefici.

Art. 54.

I lavori che non siano eseguiti in un unico e continuato periodo di tempo debbono ad ogni effetto essere considerati come più lavori distinti, per cui sono necessarie altrettante dichiarazioni indipendenti l'una dall'altra.

Non può essere considerata come riparazione, modificazione o trasformazione, agli effetti dell'art. 15 della legge, la sistemazione a bordo di macchinari ed oggetti finiti di lavorazione.

Art. 55.

Alle dichiarazioni e alle domande per l'ammissione ai benefici stabiliti dall'art. 15 della legge sono applicabili le disposizioni degli articoli 19 e 20 del presente regolamento.

Tuttavia per i lavori indicati nell'art. 53 l'ammissione al beneficio della importazione in franchigia dei materiali esteri s'intende sempre concessa purchè sussistano le condizioni prescritte dalla legge.

Art. 56.

Salvo il disposto degli art. 53, 55 (2° comma) e del presente, ai lavori indicati nell'art. 15 della legge sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, con le seguenti avvertenze:

a) agli effetti dell'accertamento del quantitativo dei materiali non metallici occorrenti per i lavori dichiarati a termini dell'art. 52, l'ufficio di vigilanza determinerà il peso di tale quantitativo in base al peso netto presunto del materiale messo in opera, aumentato della quota rappresentante il calo di lavorazione e di quella percentuale di cascami e rottami che l'ufficio stesso riterrà congrua caso per caso;

b) per l'accertamento dell'origine nazionale e della fabbricazione con materiale libero da vincoli doganali dei materiali impiegati nei lavori dichiarati a termini dell'art. 52 e concorrenti ai compensi daziari, quando tali materiali non formino oggetto di speciali commesse denunciate a termini degli articoli 2 e 5 della legge, l'ufficio di vigilanza si varrà dei mezzi che riterrà più idonei e il costruttore dovrà mettere a sua disposizione tutti i documenti di cui è in possesso. Potrà inoltre esigere la regolare tenuta di speciali registri di carico e scarico e quelle altre garanzie che ritenesse necessarie qualora il costruttore costituisse speciali depositi di detti materiali per averne sempre pronta la disponibilità per lavori urgenti;

c) sul registro prescritto dall'articolo 35 il costruttore annoterà il peso effettivo degli oggetti fabbricati con materiale estero introdotto in franchigia man mano che sono posti in opera. Nel caso che il costruttore sia ammesso a compenso, sarà inoltre annotato il peso effettivo degli oggetti fabbricati con altro materiale metallico. A costruzione finita il registro deve essere consegnato all'ufficio di vigilanza perchè possa ricavarvi gli elementi necessari alla determinazione dei cali di lavorazione e al controllo della quantità effettiva di materiale estero impiegato nella costruzione;

d) i cantieri navali e le officine che provvedano frequentemente a lavori di riparazione delle navi, possono, con autorizzazione del Ministero delle finanze e con le norme da esso stabilite, introdurre e tenere depositati negli stabilimenti, in magazzini o recinti approvati dalla dogana, materiali metallici esteri destinati alla importazione temporanea in franchigia ai sensi dell'art. 15 della legge. All'uopo gli interessati rivolgeranno domanda al Ministero delle finanze indicando lo stabilimento ed i locali destinati al deposito, nonchè la qualità e la quantità dei materiali da depositare. Il Ministero delle finanze provvederà, dopo sentito il Ministero delle comunicazioni circa la specie dello stabilimento e circa i materiali di cui possa abbisognare.

Art. 57.

Oltre ai compiti affidati agli uffici di vigilanza, a termini del precedente articolo, per il materiale importato temporaneamente, spetta agli uffici stessi di fare eseguire frequenti ispezioni ai lavori per verificare la specie e la quantità del materiale metallico nuovo sistemato e di tenerne nota per la dichiarazione da apporsi sui certificati di cui all'art. 75.

L'accertamento definitivo dei lavori è fatto a bordo sulla scorta del registro dei pesi, delle bollette doganali di temporanea importazione per i materiali esteri e delle bollette di esportazione per i materiali nazionali, delle distinte dettagliate dei lavori eseguiti che l'ufficio di vigilanza abbia in precedenza richiesto e che siano state presentate in tempo utile dal costruttore, o con quei mezzi o documenti che i delegati dell'ufficio di vigilanza, in concorso con quelli della dogana, ritengono più convenienti.

I materiali collocati a posto non possono essere dipinti, nè in alcun modo coperti con vernice ed altro, se non dopo avvenuta la collaudazione a bordo.

Sulle bollette doganali i delegati suddetti fanno annotazione di scarico delle quantità di materiali imbarcati; gli altri documenti accennati nel presente articolo sono annullati, dopo la verifica, dai delegati stessi.

CAPO VII.

Prove ed accertamenti.

Art. 58.

La potenza e il consumo degli apparati motori vengono determinati con prove eseguite sotto il controllo dell'ufficio di vigilanza, delle quali sarà redatto verbale.

La prova in mare deve essere effettuata a tutta forza, per una durata di tre ore, con mare calmo e con l'assetto della nave tale che l'apparato motore possa sviluppare la sua massima potenza. Durante la prova, non è permessa alcuna variazione di andatura delle macchine, e qualora l'ufficio di vigilanza lo giudichi necessario, il percorso della nave dovrà farsi nei due sensi.

La potenza dell'apparato motore è la somma delle potenze sviluppate dalle singole motrici sistemate su assi motori indipendenti.

Nel caso in cui durante la prova in mare si manifestassero inconvenienti pei quali essa dovesse essere sospesa per più di mezz'ora, il periodo di tre ore deve computarsi dal momento della ripresa della prova stessa. Però se il delegato dell'ufficio di vigilanza, che assiste alla prova, constati che gli inconvenienti successi, per quanto momentaneamente riparabili, lascino dubbio sul perfetto funzionamento a tutta forza dell'apparato motore, sospenderà la prova, la quale sarà ripetuta quando la ditta costruttrice dichiarerà di avere eliminati completamente tutti gli inconvenienti riscontrati, dopo essersene assicurata, eventualmente, con prove per conto proprio.

Nelle navi da carico, qualora non vi fosse l'opportunità, al momento della prova, di realizzare le condizioni anzidette, si provvederà alla prova nelle migliori condizioni di assetto possibili e su tale prova si farà la liquidazione dei compensi, anche agli effetti dell'articolo 13 della legge. Resta in facoltà dell'interessato di richiedere, all'atto della firma del verbale della prova, che entro il termine perentorio di due anni dalla data del verbale stesso si proceda, a sue spese, ad una prova suppletiva nelle condizioni di assetto più favorevoli per sviluppare tutta la potenza dell'apparato motore e per poter liquidare il corrispondente compenso suppletivo nei limiti dell'impegno finanziario assunto in base alla dichiarazione di costruzione.

Tale facoltà, peraltro, non è concessa per le navi ammesse al beneficio del compenso di armamento, di cui alla legge 8 luglio 1929 n. 1176.

Le modalità speciali da seguirsi per i vari tipi di apparati motori, ora noti, sono date nei comma seguenti. Qualora, in avvenire, dovessero essere adottati nuovi tipi di motori, saranno stabilite le modalità delle prove per la determinazione della potenza in cavalli asse di essi motori.

Il delegato dell'ufficio di vigilanza, oltre ad assicurarsi dell'esattezza dei rilievi, delle letture e dei calcoli, deve osservare che il funzionamento di tutto l'apparato motore sia regolare e corrispondente allo studio del progetto.

Determinazione della potenza per gli apparati motori a vapore.

La potenza delle macchine alternative è determinata in cavalli indicati mediante il rilievo dei diagrammi di indicatore; quella delle macchine rotative è determinata in cavalli asse mediante la lettura dei torsiometri. La potenza in cavalli asse delle motrici alternative viene ottenuta moltiplicando per 0,87 la relativa potenza in cavalli indicati.

Durante la prova la pressione del vapore non deve essere superiore a quella stabilita nel certificato d'iscrizione del Registro Italiano e ciò dovrà risultare dall'apposito diagramma del manometro autoregistratore, che deve essere provveduto e fatto sistemare a bordo a cura dell'ufficio di vigilanza.

Durante le prove il funzionamento delle caldaie deve essere quello corrispondente ai dati di progetto, precedentemente comunicato.

Ogni motrice dovrà essere provveduta, di costruzione, di un contagiri continuo per la determinazione del numero medio di giri per minuto (N) durante le tre ore di prova.

a) Apparati motori alternativi.

Poichè la potenza delle motrici alternative si basa sul rilievo dei diagrammi cogli indicatori, i costruttori hanno obbligo di fare tarare, a caldo e a loro spese, le molle degli indicatori, in contraddittorio con l'ufficio di vigilanza o presso un laboratorio autorizzato, prima delle prove in mare, ogni qualvolta detto ufficio lo giudicherà opportuno. Di detta taratura sarà compilato verbale, ed apposito timbro dell'ufficio di vigilanza sarà applicato alle molle stesse. Di ciò si farà cenno nel verbale di prova. I verbali di taratura, di regola, non saranno tenuti validi dopo tre mesi dalla loro data, e la taratura delle molle dovrà, pertanto, essere rinnovata a cura delle ditte interessate.

Durante la prova i diagrammi sono rilevati ogni mezz'ora contemporaneamente in tutti i cilindri delle motrici. La prima serie di diagrammi deve essere rilevata un quarto d'ora dopo l'inizio della prova. Durante i rilievi dei diagrammi sarà pure rilevato il numero medio di giri per minuto della motrice. Questi giri potranno essere effettivamente contati dai delegati dell'ufficio di vigilanza; si esclude quindi l'obbligo della sistemazione a bordo di apparecchi Kelso o di altri apparecchi.

Per calcolare la potenza in cavalli indicati si deve anzitutto determinare per ciascun cilindro la costante C_x.

Tale costante per motrici alternative a doppio effetto viene calcolata con la formula:

$$C_x = 3,4907 \times \left(D^2 - \frac{d^2 + d_1^2}{2}\right) \times S$$

nella quale D è il diametro del cilindro, in metri; d, d_1 sono i diametri in metri dell'asta e della controasta dello stantuffo; S è la corsa dello stantuffo, in metri.

È in facoltà degli uffici di vigilanza di accertarsi esattamente e in contraddittorio con le ditte interessate del diametro esatto dei cilindri, delle aste e delle controaste degli stantuffi e della corsa esatta degli stantuffi stessi. Tali rilievi saranno eseguiti durante il montamento dell'apparato motore; qualora trattisi di navi già in esercizio saranno eseguiti nei giorni precedenti le prove.

La potenza P_x per ogni rilevamento di diagrammi si calcola con la formula:

$$P_x = n_x \times \Sigma \, (C_x \times p_x)$$

nella quale la sommatoria va estesa a tutti i cilindri costituenti la motrice; n_x è il numero di giri per minuto della motrice stessa durante il corrispondente rilevamento; mentre C_x e p_x sono per ciascun cilindro la costante sopra determinata e la pressione media ricavata col calcolo del corrispondente diagramma di indicatore.

La potenza in cavalli indicati (C. I.) della motrice verrà infine calcolata mediante la formula:

$$C.\ I. = \frac{\Sigma \, P_x \times \frac{N^3}{n^3_x}}{6}$$

nella quale P_x, N ed n_x hanno i significati già indicati: essendo 6 il numero dei rilevamenti eseguiti.

b) Apparati motori a turbine.

Poichè la potenza delle motrici a turbine si basa sulle letture fatte sui torsiometri e sulla conoscenza del momento torcente occorrente a procurare una torsione di 1", nell'asse motore della turbina, per metro di lunghezza di asse, è obbligo dei costruttori di procedere, in contraddittorio coi delegati dell'ufficio di vigilanza, prima della prova in mare, alla determinazione, per ogni asse e per ogni torsiometro, della costante K, detta costante del complesso asse-torsiometro; essa è appunto costituita dal prodotto di due termini, uno relativo alla costante istrumentale del torsiometro e l'altro relativo al modulo elastico del materiale di cui l'asse è costituito e al diametro di questo.

L'asse che ha servito alla prova sarà timbrato dai delegati dell'ufficio di vigilanza.

Della taratura si farà cenno nel verbale di prova.

Durante la prova la lettura del torsiometro sarà fatta ogni mezz'ora; a prima lettura deve essere fatta un quarto d'ora dopo l'inizio della prova. Durante la lettura sarà rilevato il numero medio dei giri per minuto della motrice. Come per le macchine alternative, questi giri potranno essere effettivamente contati dai delegati dell'ufficio di vigilanza; si esclude quindi l'obbligo della sistemazione a bordo di apparecchi Kelso o di altri apparecchi.

Le potenze P_x sono calcolate, per ogni rilevamento, colla formula:

$$P_x = K \, \lambda \, n_x$$

nella quale K è la costante del complesso asse-torsiometro; λ è la lettura al torsiometro corrispondente ad ogni rilevamento; n_x ha il significato già noto.

La potenza in cavalli asse (*C. A.*) della motrice, infine, dovrà essere calcolata con la formula:

$$C.\ A. = \frac{\Sigma \, P_x \times \frac{N^3}{n^3_x}}{6}$$

nella quale N è il numero medio di giri per 1' durante le tre ore di prova; P_x e n_x sono le potenze in cavalli asse ed il numero dei giri al 1' per ogni rilevamento: essendo 6 il numero delle letture o rilevamenti fatti.

Determinazione del consumo di combustibile per gli apparati motori a vapore.

Il consumo di combustibile sarà determinato nella stessa prova a mare di cui sopra essendo in azione tutti gli apparecchi ausiliari dell'apparato motore che sono necessari per il funzionamento del medesimo a tutta forza.

Qualora durante la prova occorresse mettere in azione qualche apparecchio (per esempio la servomotrice del timone) per servizi estranei a quello dell'apparato motore, il delegato dell'ufficio di vigilanza stimerà, nel modo che crederà più conveniente, il consumo di combustibile occorso durante la prova per tali servizi e di ciò farà cenno nel verbale di prova. Tale consumo sarà dedotto dal consumo per l'apparato motore.

Le modalità da seguirsi nella prova sono le seguenti:

Carbone. — Durante il periodo di preparazione dell'apparato motore al suo andamento di prova o nelle interruzioni, si prenderà il carbone dai depositi ordinari; ma, durante l'esperimento, si adopererà solamente carbone primario commerciale preparato in contraddittorio con il costruttore e, o pesato in sacchi, o pesato e messo separatamente in carbonili chiusi e sigillati. Si continuerà così fino al termine della esperienza, salvo le eventuali interruzioni, per poter determinare con precisione dalla differenza di peso del carbone in sacchi o di quello contenuto nei carbonili sigillati prima e dopo la prova, il consumo del combustibile per la durata della prova stessa.

Il delegato dell'ufficio di vigilanza si assicurerà che le condizioni dei generatori di vapore, per quanto riguarda l'altezza d'acqua nei livelli, la grossezza dello strato di combustibile sui graticolati, la rimanenza del carbone sul pagliolo e la pressione del vapore, siano le stesse tanto al principio quanto alla fine dell'esperimento e di ogni interruzione.

Non sarà concesso nessun abbuono per sfrido del carbone in sacchi o altrimenti.

Nafta ed olii minerali. — Per il controllo del consumo di nafta ed oli minerali, si seguiranno criteri analoghi.

Determinazione della potenza e del consumo degli apparati motori a combustione interna.

Nel caso di motori a combustione interna è obbligo dei costruttori di procedere, in contraddittorio coi delegati dell'ufficio di vigilanza, prima delle prove in mare, alla prova al banco (di cui dovrà essere redatto apposito verbale, che sarà allegato al verbale della prova in mare), intesa ad accertare la potenza del motore in relazione al numero dei giri e al consumo di combustibile.

Per il controllo di questo consumo si adopereranno delle casse di rifornimento, come è detto in appresso, preventivamente tarate in contraddittorio coi delegati dell'ufficio di vigilanza; per il controllo della potenza si adopererà invece un freno dinamometrico, il quale dovrà essere, anch'esso, preventivamente tarato in contraddittorio.

Delle suddette operazioni di controllo dovrà essere fatto cenno nel verbale della prova al banco sopra citato.

In questa prova al banco il motore non potrà avere libero scappamento.

Il combustibile occorrente alla prova dovrà essere (per potere calorifico, densità e viscosità) di buon tipo commerciale; le sue caratteristiche saranno verbalizzate dai delegati dell'ufficio di vigilanza.

Quando per il funzionamento dei motori si debba mantenere in azione ausiliari comandati da motori indipendenti, occorrerà tener conto dei corrispondenti consumi, che verranno computati in contraddittorio ed aggiunti al consumo del motore principale.

Il motore verrà fatto marciare a tre velocità e per ciascuna di queste si dovrà far sviluppare la massima potenza.

Le tre velocità suddette corrisponderanno: una al numero di giri normale, una al regime di sovraccarico massimo, e una ad un numero di giri ridotto di circa il 10 % rispetto al numero di giri normale.

Queste prove avranno la durata complessiva continua di sei ore, cioè di due ore a ciascuna velocità.

La combustione dovrà essere perfetta e i gas di scarico dovranno essere praticamente incolori.

In ciascuna delle prove suddette si dovrà rilevare il numero dei giri al 1', la potenza sviluppata ed il consumo di combustibile.

Il numero dei giri sarà calcolato in base alle letture iniziali e terminali del contagiri continuo di cui ogni motore deve essere fornito; la potenza sviluppata sarà calcolata in base alle caratteristiche del freno ed al peso applicato ad esso. Il consumo in peso del combustibile sarà calcolato in base alla differenza di livello del medesimo nella cassa di rifornimento sovraccennata, tenendo conto della densità e della temperatura.

In base ai risultati ottenuti colle prove al banco saranno tracciati due grafici nei quali per ognuna delle tre velocità costanti alle quali il motore ha marciato, saranno riportati in ascissa il numero dei giri, ed in ordinata le potenze misurate al freno ed i consumi totali orari di combustibile.

I grafici predetti dovranno essere allegati al verbale delle prove al banco. Durante le prove al banco, si faranno pure accertamenti sull'andamento e sulla entità della lubrificazione interna e si misurerà il relativo consumo complessivo di olio. Del consumo di lubrificante si farà cenno nel verbale delle prove.

Infine, quando ciò sia possibile a giudizio dell'ufficio di vigilanza, ed al solo scopo di controllare il buon funzionamento del motore, si dovranno per ogni esperienza e per ogni cilindro rilevare i diagrammi con gli indicatori. Tali diagrammi saranno allegati al verbale delle prove al banco.

Per il rilievo della potenza dell'apparato motore alla prova in mare le motonavi saranno fornite di una cassa di rifornimento di combustibile debitamente tarata prima delle prove, in contraddittorio con i delegati dell'ufficio di vigilanza; ogni motore sarà anche fornito, di costruzione, di contagiri continuo.

Il combustibile adoperato per le prove in mare dovrà essere praticamente uguale a quello che ha servito alle prove al banco e saranno pertanto controllate le sue caratteristiche (potere calorifico, densità e viscosità).

La determinazione della potenza sviluppata a bordo in cavalli asse sarà fatta nel modo seguente.

Si rileverà il numero medio dei giri durante la prova a mezzo del contagiri continuo e si determinerà il consumo orario di combustibile, tenendo conto anche dei consumo per macchinari ausiliari indipendenti, come per la prova al banco.

Si accerterà inoltre che il consumo di lubrificante sia praticamente uguale a quello riscontrato nella prova al banco ad uguale andatura.

Si porterà allora in ascissa sui grafici ottenuti alla prova al banco il numero medio dei giri raggiunto nella prova in mare e si leggerà sulla ordinata la potenza in cavalli asse ed il consumo totale orario di combustibile corrispondente.

Se il consumo totale orario letto sul diagramma è inferiore o uguale al consumo totale orario rilevato a bordo o lo supera in misura minore del 6 % si assumerà come potenza dell'apparato motore in cavalli asse quella del diagramma delle prove al banco ricavata come sopra.

In caso contrario si assumerà come potenza dell'apparato motore quella che, indipendentemente dal numero dei giri, si ricaverà dai grafici delle prove al banco per un consumo totale orario di combustibile uguale a quello rilevato a bordo.

Anche durante la prova in mare la combustione dovrà essere perfetta; i gas di scarico dovranno quindi essere praticamente incolori.

Inoltre qualora sia giudicato possibile dal delegato dell'ufficio di vigilanza, si rileverà durante la prova in mare, al solo effetto del controllo del buon funzionamento dei motori, con indicatori uguali a quelli che hanno servito nelle prove al banco, un diagramma per ogni cilindro. Tali diagrammi saranno allegati al verbale della prova in mare.

Nella prova in mare il numero dei giri non dovrà superare quello massimo raggiunto sul banco di prova; ad ogni modo non potranno mai essere ammesse potenze superiori a quella massima raggiunta sul banco di prova.

Per la liquidazione del compenso di costruzione di cui all'articolo 6 della legge verrà assunta la potenza in cavalli asse per l'apparato motore dedotta nelle prove in mare con le modalità sopra indicate, ed il consumo di combustibile si riterrà quello rilevato alle prove sul banco per la stessa potenza.

Nel caso di motori uguali di serie, costruiti, cioè, sullo stesso disegno e sugli stessi modelli, le prove sul banco fatte per uno potranno, su richiesta degli interessati, valere per tutti, semprechè, a giudizio dell'ufficio di vigilanza, non vi siano motivi per ritenere che per diversità di costruzione, di materiali, o per qualsiasi altra causa, il funzionamento dei motori non sia praticamente identico.

Art. 59.

L'ufficio di vigilanza dovrà accertarsi che i velieri in legno ammessi come tali a compenso di costruzione per lo scafo non siano provveduti di motore di potenza tale che sia sufficiente per imprimere loro, in condizioni di massimo carico, una velocità uguale o superiore alle 7 miglia orarie in tempo normale. Tale accertamento sarà compiuto dall'ufficio di vigilanza nel modo che crederà più conveniente, ricorrendo, se del caso, a prova in mare, a spese dell'interessato, della durata e con le modalità che stimerà più opportune.

L'ufficio di vigilanza redigerà un certificato in cui sarà indicato il procedimento seguito e i risultati degli accertamenti. Dal certificato dovrà, ad ogni modo, risultare se la nave, con l'istallazione del motore, abbia o no conservato il carattere di veliero.

Art. 60.

Il peso delle caldaie ausiliarie a vapore, delle parti elementari di apparati motori e degli apparecchi ausiliari di bordo deve essere determinato a lavorazione compiuta nello stabilimento di costruzione, prima della sistemazione a bordo, mediante pesatura da farsi in presenza del delegato dell'ufficio di vigilanza al quale spetta di rilasciare il certificato dei pesi parziali e totale da esso accertati.

Nel peso delle caldaie viene compreso quello degli accessori, purchè nuovi, come spranghe di graticola, robinetti misuratori, manometri, valvole di sicurezza, valvole di presa di vapore, valvole di alimentazione, ecc., nonchè il peso dei rivestimenti delle caldaie, condotti del fumo e fumaiuoli, purchè siano parimenti nuovi.

Non sono mai compresi nel peso le tubolature, i grigliati, paglioli, le scale.

Qualora fra gli apparecchi di cui sopra, destinati alla stessa nave, ve ne fossero degli identici, il peso accertato per uno solo di essi può valere anche per gli altri.

Non è ammessa la determinazione mediante calcoli.

Nel caso di complessi costituiti da un motore (e macchinari relativi) che aziona uno o più apparecchi ausiliari di bordo e uno o più apparecchi ausiliari dell'apparato motore, devono pesar

si distintamente il motore (e macchinari relativi), gli apparecchi ausiliari di bordo e gli apparecchi ausiliari dell'apparato motore.

Al peso di questi ultimi deve aggiungersi una quota parte del peso del motore (e macchinari relativi) proporzionale al rapporto fra la potenza in cavalli asse (o in cavalli indicati) del motore, che deve ritenersi necessaria per il funzionamento degli apparecchi ausiliari dell'apparato motore, e la potenza nella stessa unità di misura del motore a regime normale.

Il residuo del peso del motore (e macchinari relativi) va aggiunto al peso degli apparecchi ausiliari di bordo.

Il peso dei complessi elettrogeni, dei singoli macchinari che li costituiscono, dei macchinari accessori ed in genere dei macchinari per la produzione, trasformazione ed utilizzazione dell'energia elettrica, quando non servono esclusivamente l'apparato motore, va diviso in due parti di cui una proporzionale al rapporto fra la quota parte di energia elettrica che deve ritenersi disponibile per il servizio dell'apparato motore e tutta l'energia elettrica disponibile a regime normale.

Le determinazioni relative alla potenza o alla energia elettrica indicate per i due casi di cui sopra sono eseguite nel modo ritenuto più conveniente dall'ufficio di vigilanza che ne fa cenno nei certificati che deve rilasciare ai fini della liquidazione dei compensi.

Art. 61.

Appena ultimati i lavori ammessi a fruire del beneficio dell'importazione in franchigia o di quello del compenso daziario, il costruttore ne darà avviso all'ufficio di vigilanza affinchè provveda all'accertamento definitivo dei materiali impiegati nella lavorazione.

Ove l'avviso non fosse dato in tempo debito, l'ufficio di vigilanza, d'accordo con la dogana, stabilisce un termine per l'esecuzione dell'accertamento definitivo. A questo concorrono, con i funzionari dell'ufficio di vigilanza, quelli della R. dogana per quanto riguarda i materiali esteri importati temporaneamente.

L'accertamento definitivo è fatto risultare da apposito verbale, firmato dai funzionari intervenuti, sul quale, oltre alla descrizione dei lavori, sono indicati: la specie e la quantità dei materiali esteri o nazionali impiegati nei lavori descritti con le denominazioni della tariffa doganale, il numero e la data delle bollette di temporanea importazione relative ai materiali esteri, il calo subito nel lavoro da ogni specie di materiali (parte non recuperabile sotto nessuna forma) e la quantità di cascami e rottami (parte recuperabile).

Il materiale eventualmente deteriorato per difetto di lavorazione o scartato per cattiva qualità o per difetto di fusione sarà considerato come cascame o rottame.

Gli avanzi suscettibili di essere ancora utilizzati come il materiale da cui provengono, devono considerarsi come materiale sopravanzato e non come cascami o rottami.

Per gli apparati motori, le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari, il verbale farà cenno inoltre del loro collocamento a bordo.

Il verbale deve essere fatto in tre esemplari: uno per la dogana, uno per l'ufficio di vigilanza ed il terzo pel costruttore.

Gli interessati che si trovassero presenti hanno facoltà di assistere all'accertamento definitivo; nel qual caso se ne farà menzione nel verbale.

Art. 62.

La determinazione dei pesi relativi ai cali di lavorazione ed ai cascami e rottami è fatta nella ragione indicata dalla seguente tabella:

MATERIALI ADOPERATI	PERCENTUALE RISPETTO AL PESO DEI PEZZI FINITI	
	Cali %	Cascami e rottami %
Cordami di ferro	1	da valutarsi caso per caso
Lamiere e verghe	5	12
Pezzi fusi di ghisa	6	da valutarsi caso per caso
» acciaio	15	
» bronzo	5	
Pezzi fucinati:		
da Kg. 1 a Kg. 50	6	20
» 51 » 100	9	18
» 101 » 500	13	16
» 501 » 1000	20	15
» 1001 » 2000	25	15
» 2001 » 4000	32	15
» 4001 ed oltre	35	15
Tubi di rame	1	2
» ferro o piombo	1	2

Per il materiale non metallico impiegato nei lavori di cui agli articoli 14, lettera *a*) ed ultimo comma, e 15 della legge, la determinazione dei pesi relativi ai cali ed ai cascami e rottami è fatta caso per caso a giudizio dell'ufficio di vigilanza.

Se il peso del materiale lavorato e messo a posto, aumentato dei pesi ricavati in base alle percentuali sopra indicate, rappresentasse una quantità superiore a quella del corrispondente materiale passato in lavorazione, quale risulta dai registri di cui agli articoli 34, 35, 50, lett. *d*), e 56, lett. *c*), il peso dei rottami e cascami sarà ottenuto sottraendo dal peso de materiale messo in lavorazione il peso del materiale lavorato e messo a posto, aumentato delle dette percentuali del calo di lavorazione.

L'Ufficio di vigilanza può eccezionalmente assegnare percentuali maggiori di quelle indicate nella tabella precedente per speciali pezzi lavorati o riparati pei quali a suo giudizio ed in base ai risultati della lavorazione o riparazione apparisca la necessità di allontanarsi dagli elementi stabiliti.

Nel caso di lavori di riparazioni, l'aumento di dette percentuali non potrà superare il 30%.

Ad evitare che i rottami ed i cascami ingombrino gli spazi ed i locali dei cantieri destinati a deposito dei materiali importati temporaneamente, i direttori dei cantieri possono chiedere al direttore della dogana di poter asportare, anche prima del collaudo dei lavori, i rottami ed i cascami predetti verso sdoganamento o spedizione sotto vincolo doganale a ferriere autorizzate, salvo a regolarizzare lo scarico delle bollette di importazione temporanea dopo il collaudo, tenendo conto dei rottami e cascami già asportati. Il direttore della dogana, nel concedere la chiesta asportazione, ne dà avviso all'ufficio di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai materiali nazionali ammessi al compenso daziario, per i quali, peraltro, non vige alcun impedimento o condizione per l'asportazione dei cascami e rottami.

Art. 63.

Lo scarico delle bollette d'importazione temporanea ha luogo dopo il varo delle navi o dei galleggianti e, ove occorra,

dopo il compimento degli esperimenti richiesti per la determinazione dei limiti di quantità stabiliti per l'ammissione in franchigia dei materiali. Nel caso di lavori di modificazione, trasformazione e riparazione lo scarico ha luogo dopo l'accertamento definitivo.

Per ottenere tale scarico, i costruttori debbono presentare al direttore superiore di dogana un'istanza corredata dai seguenti documenti:

a) Per i lavori previsti dagli articoli 2 e 5 della legge:

1° un esemplare del verbale di accertamento definitivo di cui all'articolo 61;

2° certificato della Capitaneria di porto indicante la stazza lorda, per gli scafi delle navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati;

3° certificato dell'ufficio di vigilanza indicante la potenza in cavalli asse, per gli apparati motori completi;

4° certificato della Capitaneria di porto attestante che non si verifica alcuno dei casi previsti ai nn. 4 e 5 del 1° comma dell'art. 10 della legge.

b) Per i lavori previsti dagli articoli 14 e 15 della legge (salvo i casi di cui alla successiva lettera *c*):

un esemplare del verbale di accertamento definitivo.

c) Per gli apparati motori, macchine, caldaie, apparecchi, materiali ed oggetti di armamento, di dotazione e di ricambio importati dall'estero (salvo il caso previsto dall'art. 47, ultimo comma):

certificato dell'ufficio di vigilanza comprovante il collocamento a bordo.

d) Per gli apparati motori completi, macchine, caldaie, apparecchi ausiliari, galleggianti di ferro e di acciaio destinati all'esportazione:

1° un esemplare del verbale di accertamento definitivo;

2° la bolletta doganale comprovante la seguita esportazione all'estero.

Art. 64.

In base ai documenti di cui all'articolo precedente, la dogana, accertato, quando ne sia il caso, che non siano superati i limiti stabiliti per la concessione della franchigia, provvede allo scarico delle bollette di importazione temporanea.

Lo scarico è effettuato sul peso del materiale estero impiegato, compreso il calo di lavorazione. Sui cascami e rottami provenienti dal detto materiale sarà riscosso il dazio ad essi proprio nella misura vigente e nella valuta corrente il giorno della introduzione, ammenochè non vengano spediti sotto vincolo doganale a ferriere autorizzate.

Qualora sia stato impiegato anche materiale nazionale ammesso a compenso daziario, si tiene conto del peso di tale materiale sistemato a posto, con l'aggiunta del calo e dei cascami e rottami.

Quando dal computo del peso dei materiali esteri e nazionali impiegati nei lavori venga a risultare che sono stati superati i limiti complessivi stabiliti, il costruttore deve indicare su quali materiali debba operarsi la riduzione. Nel caso in cui tale riduzione dovesse effettuarsi sui materiali esteri, lo scarico delle bollette d'importazione temporanea verrà dato per il quantitativo ridotto e verrà proceduto immediatamente alla riscossione del dazio sul quantitativo eccedente nella misura e nella valuta stabilita dal precedente secondo comma e sulla specie dei materiali impiegati che indicherà il costruttore.

Art. 65.

Ai materiali importati temporaneamente e non scaricati, ossia sopravanzati nei lavori per i quali vennero importati, deve essere dato pronto esito, sia sdoganandoli col pagamento del dazio, sia destinandoli ad altri lavori con nuove bollette di importazione temporanea.

Di questi materiali può anche essere concessa l'immissione in deposito doganale.

Nel caso fossero sopravanzati materiali nazionali ammessi al compenso daziario e il costruttore intendesse impiegarli per altri lavori, esso dovrà farne constatare il peso dall'ufficio di vigilanza. In tal caso, nella denuncia della commessa per detti lavori, basterà fare riferimento alla constatazione effettuata a norma del presente articolo.

CAPO VIII.

Liquidazione dei compensi.

Art. 66.

Per ogni dichiarazione di costruzione, ovvero di modificazione, trasformazione o riparazione, occorre presentare una particolare domanda-progetto di liquidazione. Ogni domanda-progetto di liquidazione deve comprendere tutti i lavori previsti nella corrispondente dichiarazione, salvochè il costruttore non abbia rinunciato a compiere alcuno di essi, o, comunque, rinunci ai benefici relativi, e salvo quanto è disposto dall'articolo 13 della legge.

Le dichiarazioni modificative o supplementari di una dichiarazione precedente si considerano insieme con quest'ultima, agli effetti del presente articolo, come unica dichiarazione.

Art. 67.

Le capitanerie di porto che ricevono domande di liquidazione di compensi, si accertano che la documentazione sia regolare e completa, che nel progetto di liquidazione siano stati riportati esattamente gli elementi necessari per il calcolo, che i compensi daziari siano stati calcolati separatamente da quelli di costruzione, ovvero di modificazione, trasformazione o riparazione, e che infine il cambio oro medio computato sia quello prescritto dagli articoli 12 e 15 della legge, ovvero dal R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 997.

Dopo di che, munite del loro visto, trasmettono le domande al Ministero con espresso riferimento alla partecipazione dell'ammissione ai benefici.

Qualora riscontrassero inesattezze nel computo dell'ammontare dei compensi, le Capitanerie inviteranno il costruttore a rettificare la liquidazione ed a confermare le rettifiche con postilla e se il costruttore non si conformasse all'invito, ne riferiranno al Ministero nel trasmettergli la domanda.

Art. 68.

Per ottenere il pagamento dei compensi previsti dagli articoli 2, 3, 5, 6 e 15 della legge il costruttore deve presentare alla Capitaneria od ufficio circondariale di porto competente i seguenti documenti oltre a quelli particolarmente prescritti per ciascuna specie di compenso.

1. Istanza-progetto di liquidazione in doppio esemplare, di cui uno in carta libera, compilata secondo i modelli all'uopo stabiliti.

2. Se il costruttore è una ditta o società commerciale: certificato della cancelleria del tribunale (qualora si tratti di società commerciale) o del consiglio provinciale dell'economia (negli altri casi), debitamente legalizzato da cui risulti: *a*) la legale costituzione o composizione della società o ditta; *b*) le persone che ne hanno la rappresentanza e la firma; *c*) le persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare in nome e per conto della ditta o società, anche se tali persone dovessero essere quelle stesse da indicarsi alla lettera *b*).

3. Se il costruttore sia stato ammesso al beneficio della importazione in franchigia: certificato della R. dogana da cui risulti

che il costruttore abbia regolato con la R. dogana tutti i rapporti relativi ai lavori per i quali viene domandato il pagamento del compenso.

Qualora il certificato di cui al n. 2) sia stato allegato ad una precedente istanza e nessun cambiamento sia intervenuto nella costituzione e nella designazione dei rappresentanti e delegati della ditta o società costruttrice, sarà sufficiente che la Capitaneria di porto, nel rimettere l'istanza al Ministero, faccia riferimento alla precedente trasmissione.

Art. 69.

Per ottenere il pagamento dei compensi daziario e di costruzione degli scafi debbono essere presentati alla competente Capitaneria di porto i seguenti documenti oltre quelli indicati nell'articolo precedente:

1° copia del certificato di stazza debitamente controllato;

2° duplicato o copia del certificato di classificazione rilasciato dal Registro Italiano;

3° per gli scafi metallici: certificato dell'autorità militare marittima delegata dal Ministero della marina attestante che nei riguardi degli obblighi prescritti dall'art. 4 della legge nulla osta al pagamento;

4° certificato della Capitaneria di porto con l'indicazione della data del varo;

5° per i velieri in legno con motore ausiliario: il certificato dell'ufficio di vigilanza indicato all'articolo 59;

6° certificato dello stesso ufficio circa l'accertamento della potenza in cavalli asse per i rimorchiatori pontati a scafo di legno, giusta il relativo verbale di prova in mare;

7° certificato del competente ufficio di vigilanza dal quale risulti: *a*) il peso del materiale metallico introdotto definitivamente in franchigia ed impiegato nella costruzione dello scafo (calo incluso, cascami e rottami esclusi); *b*) il peso complessivo delle lamiere, verghe sagomate e verghe tonde ammesse a compenso daziario (calo, cascami e rottami inclusi); *c*) lo stato di avanzamento dei lavori alle date indicate dall'art. 20 della legge; *d*) se il materiale ammesso a compenso daziario impiegato nei lavori risulta di produzione nazionale e fabbricato con materiale libero da vincolo doganale; *e*) se sia stata passata regolare commessa per la fornitura dell'apparato motore nei termini prescritti dallo stesso art. 20;

8° certificato della Capitaneria di porto competente da cui risulti che la nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato appartiene a cittadini italiani;

9° certificato del competente ufficio d'iscrizione, se si tratta di nave mercantile già in esercizio, indicante i servizi cui è adibita.

I certificati di cui ai numeri 5 e 7 e quelli di cui ai numeri 4, 8 e 9 possono essere riuniti in un solo atto qualora debbano essere rilasciati da un medesimo ufficio.

Art. 70.

Per il pagamento dell'anticipo del 40 % del compenso di costruzione, il costruttore dello scafo dovrà far pervenire al Ministero, pel tramite della Capitaneria di porto competente:

1° istanza-progetto di liquidazione in doppio esemplare, di cui uno in carta libera, compilata secondo il modello stabilito per i compensi di costruzione degli scafi;

2° il documento previsto al n. 2 e all'ultimo comma dell'articolo 68;

3° per gli scafi metallici: il certificato previsto al n. 3 dell'articolo 69;

4° certificato dell'ufficio di vigilanza da cui risulti: *a*) che le ossature della nave e le principali paratie stagne sono montate sullo scalo; *b*) la percentuale di avanzamento dei lavori di costruzione dello scafo nudo; *c*) se, trattandosi di piroscafi o motonavi, sia stata passata regolare commessa per la fornitura dell'apparato motore;

5° il certificato indicato al n. 8 dell'articolo 69.

Per il pagamento dell'ulteriore 20 % dello stesso compenso di costruzione, il costruttore dello scafo dovrà far pervenire al Ministero, oltre ai documenti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 5, della prima parte del presente articolo, un certificato della Capitaneria di porto competente indicante la data del varo. Questo certificato e quello indicato al n. 5 possono essere riuniti in un solo atto qualora debbano essere rilasciati da un medesimo ufficio.

Per i velieri in legno con motore ausiliario e per i rimorchiatori a scafo di legno gli anticipi previsti dal presente articolo potranno essere corrisposti nel caso in cui i costruttori possano dimostrare all'ufficio di vigilanza che i velieri, pur con l'istallazione del motore, non potranno raggiungere la velocità di 7 miglia orarie, e che i rimorchiatori avranno indubbiamente le caratteristiche richieste dalla lettera *c*) dell'articolo 3 della legge.

Art. 71.

Per ottenere il pagamento dei compensi daziario e di costruzione degli apparati motori completi debbono essere presentati alla competente Capitaneria di porto i seguenti documenti, oltre quelli indicati nell'articolo 68.

1. Esemplare del verbale delle prove eseguite per la determinazione della potenza in cavalli asse e del consumo di combustibile per cavallo asse e per ora.

2. Certificato del Registro Italiano attestante che la costruzione è stata eseguita sotto la sua sorveglianza, che la nave sulla quale l'apparato motore è sistemato gode la più alta classifica del Registro stesso e che l'apparato motore è meritevole di un grado di fiducia corrispondente a quello che merita la nave sulla quale è installato.

3. Certificato dell'ufficio di vigilanza da cui risulti: *a*) il peso complessivo accertato dell'apparato motore, esclusi gli apparecchi finiti speciali eventualmente importati in franchigia dall'estero giusta il primo comma dell'art. 7 della legge; *b*) l'indicazione ed il peso delle parti staccate importate dall'estero, contro pagamento del dazio doganale, impiegate nella costruzione, tenendo conto a parte del peso degli oggetti indicati alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 7 della legge; *c*) il peso del materiale metallico introdotto definitivamente in franchigia dei dazi ed impiegato nella costruzione (calo incluso, cascami e rottami esclusi); *d*) i pesi dei laminati e profilati, dei tubi di acciaio senza saldatura e dei forni ondulati ammessi a compenso daziario (calo, cascami e rottami inclusi); *e*) se il materiale ammesso a compenso daziario impiegato nei lavori risulta di produzione nazionale e fabbricato con materiale libero da vincolo doganale; *f*) le varie parti costituenti l'apparato motore; *g*) l'indicazione della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato su cui l'apparato motore è stato sistemato, e della data di tale sistemazione, tenuto conto della eventuale applicazione del terzo comma dell'art. 73.

4. Certificato della competente Capitaneria di porto da cui risulti che detta nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato appartiene a cittadini italiani, nel caso trattisi di nave, draga o rimorchiatore pontato non ancora entrato in esercizio.

5. Certificato del competente ufficio d'iscrizione, nel caso trattisi di apparato motore sistemato a bordo di nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato già in esercizio, indicante i servizi cui questi sono adibiti.

Nel caso in cui il costruttore intenda valersi della facoltà concessagli dal comma 5° del precedente art. 58, dovrà presentare, oltre tutti i documenti di cui alla prima parte del presente articolo, una dichiarazione dalla quale risulti che egli si riserva di chiedere, dopo eseguita la nuova prova in mare, la liquida-

zione suppletiva del compenso, beninteso nei limiti dell'impegno finanziario assunto in base alla dichiarazione di costruzione. Dal verbale delle prove dovrà inoltre risultare la richiesta fatta, all'atto della firma del verbale stesso, di far procedere alla nuova prova.

Per il pagamento suppletivo del compenso dopo effettuata la nuova prova in mare, il costruttore dovrà presentare:

1° istanza-progetto di liquidazione in doppio esemplare, di cui uno in carta libera, compilata secondo il modello stabilito per i compensi di costruzione degli apparati motori;

2° esemplare del verbale delle nuove prove eseguite per la determinazione della potenza in cavalli asse e del consumo di combustibile per cavallo asse e per ora.

I certificati di cui ai numeri 2 e 3 e quelli di cui ai numeri 4 e 5 del primo comma del presente articolo possono essere riuniti in un unico atto ove debbano essere rilasciati da uno stesso ufficio.

Art. 72.

Per ottenere il pagamento dei compensi daziario e di costruzione di caldaie ausiliarie a vapore, di parti elementari di apparati motori e di apparecchi ausiliari di bordo non assegnati all'apparato motore, oltre ai documenti prescritti dall'art. 68, debbono essere presentati alla Capitaneria di porto competente i seguenti:

1. Certificato del Registro Italiano attestante che la costruzione è stata eseguita sotto la sua sorveglianza, che la nave sulla quale il macchinario od apparecchio è sistemato gode la più alta classifica del Registro stesso e che il macchinario o apparecchio è meritevole di un grado di fiducia corrispondente a quello che merita la nave sulla quale è sistemato.

2. Certificato dell'ufficio di vigilanza dal quale risulti: *a*) quali siano i pesi accertati a norma dell'art. 60, tenendo conto, nel caso dei complessi di cui ai nn. 36 e 37 dell'art. 23, delle speciali prescrizioni all'uopo stabilite nello stesso art. 60; *b*) l'indicazione ed il peso delle parti staccate importate dall'estero, contro pagamento del dazio doganale, impiegate nella costruzione, tenendo conto a parte del peso degli oggetti indicati alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 7 della legge; *c*) i pesi dei laminati e profilati, dei tubi di acciaio senza saldatura, dei forni ondulati ammessi a compenso daziario (calo, cascami e rottami inclusi); *d*) se il materiale ammesso a compenso daziario impiegato nei lavori risulta di produzione nazionale e fabbricato con materiale libero da vincolo doganale; *e*) l'indicazione della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato su cui i macchinari od apparecchi costruiti sono stati sistemati, e della data di tale sistemazione, tenuto conto della eventuale applicazione del terzo comma dell'art. 73.

3. Certificato della competente Capitaneria di porto da cui risulti: *a*) la data di entrata in esercizio dell'apparato motore, se si tratta di parti elementari di apparati motori o di alcuno dei complessi indicati ai nn. 36 e 37 dell'art. 23); *b*) che la nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato su cui i macchinari od apparecchi sono stati sistemati appartiene a cittadini italiani, nel caso trattisi di nave, draga o rimorchiatore pontato non ancora entrato in esercizio.

4. Certificato del competente ufficio di iscrizione, nel caso trattisi di macchinari od apparecchi sistemati a bordo di nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato già in esercizio, indicante i servizi cui questo è adibito.

I certificati di cui ai numeri 1 e 2 e quelli di cui ai numeri 3 e 4 possono essere riuniti in un unico atto ove debbano essere rilasciati da uno stesso ufficio.

Art. 73.

Il diritto ai compensi di costruzione previsti dall'articolo 6 della legge per le parti elementari di apparati motori (macchine, caldaie od apparecchi ausiliari) è subordinato alla condizione che il macchinario od apparecchio di cui si tratta sia sistemato a bordo di una nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato, il cui apparato motore sia in esercizio da un anno almeno.

Agli effetti della misura dei compensi di costruzione dei macchinari ed apparecchi indicati nell'ultimo comma dello stesso articolo 6, la costruzione si intende effettuata quando tali macchinari ed apparecchi siano definitivamente sistemati a bordo.

Tuttavia, qualora la sistemazione a bordo non possa eventualmente avere luogo nei termini indicati dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge, esclusivamente perchè le condizioni in cui si trova lo scafo non sono ancora tali da consentire il collocamento a bordo, la costruzione dei macchinari ed apparecchi si intende effettuata quando essi, completamente rifiniti in ogni loro parte ed accessori, pesati e, se prescritto, provati in officina, sono pronti per essere trasportati dove è lo scafo pel collocamento a bordo.

La esistenza di tutte le suddette condizioni deve risultare da certificato dell'ufficio di vigilanza, al quale il costruttore deve fare le tempestive comunicazioni per i necessari accertamenti.

Art. 74.

In tutti i casi in cui si tratta di costruzione completa di nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato (scafo, apparato motore ed apparecchi ausiliari di bordo), il costruttore dello scafo dovrà far pervenire al Ministero, pel tramite della Capitaneria di porto competente, una dichiarazione contenente:

1° l'elenco completo di tutti i macchinari ed apparecchi destinati ad essere sistemati definitivamente a bordo e che concorrono ai benefici previsti dalla legge, con l'indicazione del costruttore, della data della dichiarazione di costruzione e dell'ufficio di porto ricevente;

2° l'impegno formale di manlevare l'Amministrazione da ogni obbligo e responsabilità verso i costruttori di macchinari ed apparecchi sistemati o da sistemarsi a bordo della nave e per i quali dovessero essere corrisposti i compensi in misura non superiore alle somme impegnate, perchè non compresi nell'elenco di cui sopra.

Qualora il costruttore dello scafo abbia intrapresa la costruzione per conto altrui, la dichiarazione dovrà essere firmata anche dal committente, e se la proprietà della nave in costruzione sia stata trasferita ad altri, dovrà altresì essere sottoscritta dall'attuale proprietario. In entrambi questi casi i firmatari dell'atto dovranno dichiarare di obbligarsi solidalmente verso l'Amministrazione. In tutti i casi le firme dovranno essere regolarmente autenticate e alla dichiarazione dovrà essere allegato un certificato della Capitaneria di porto competente da cui risulti a chi appartiene attualmente la proprietà della nave in costruzione.

Nessuna liquidazione dei compensi di costruzione relativi allo scafo, macchinari ed apparecchi costituenti la nave, draga o rimorchiatore pontato potrà essere effettuata prima che pervengano al Ministero la dichiarazione prescritta dal presente articolo e tutte le istanze-progetto di liquidazione, regolarmente documentate, relative allo scafo, macchinari ed apparecchi elencati nella dichiarazione.

Qualora l'ammontare complessivo *accertato* dei compensi di costruzione eccedesse di una quantità *D* l'ammontare complessivo *calcolato* dei compensi stessi, la liquidazione dei compensi per i singoli costruttori avrà luogo nel modo seguente.

Calcolato per ciascun costruttore l'ammontare dei compensi in base agli elementi accertati a costruzione ultimata e l'ammontare degli stessi compensi in base agli elementi forniti all'atto della dichiarazione di costruzione, la liquidazione

avrà luogo sul primo ammontare se questo è uguale o inferiore al secondo. In caso diverso, accertata la differenza d tra il primo ammontare e il secondo, la liquidazione si farà sul primo apportandovi una riduzione eguale a:

$$d \times \frac{D}{\Sigma d}$$

Qualora, invece, all'ammontare complessivo *accertato* dei compensi di costruzione si dovesse apportare una riduzione P in applicazione del terzo comma dell'art. 13 della legge, la liquidazione dei compensi per i singoli costruttori avrà luogo nel modo seguente.

Calcolato l'importo p della riduzione che dovrebbe apportarsi all'ammontare dei compensi per ciascun costruttore applicando lo stesso procedimento prescritto dalla legge per l'ammontare complessivo, la riduzione effettiva da apportarsi all'ammontare dei compensi per ciascun costruttore sarà uguale a:

$$p \times \frac{P}{\Sigma p}$$

Art. 75.

Per ottenere il pagamento dei compensi previsti dall'art. 15 della legge per i lavori di modificazione, trasformazione e riparazione nel medesimo articolo indicati, il costruttore, oltre i documenti specificati nell'art. 68, deve presentare un certificato dell'ufficio di vigilanza da cui risulti: *a*) la data dell'inizio dei lavori; *b*) il peso dei materiali metallici nuovi sistemati ed il peso dei materiali metallici nuovi impiegati; *c*) i pesi dei laminati e profilati, dei tubi di acciaio senza saldatura e dei forni ondulati ammessi a compenso daziario (calo, cascami e rottami inclusi); *d*) se il materiale ammesso a compenso daziario impiegato nei lavori risulta di produzione nazionale e fabbricato con materiale libero da vincolo doganale.

Il compenso di cui al 3° comma dell'art. 15 della legge è valutato sul peso dei materiali metallici nuovi sistemati, cioè sul peso netto dei materiali finiti di lavorazione.

CAPO IX.

Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 76.

Per ottenere il riconoscimento del diritto alla esenzione dalla imposta di ricchezza mobile di cui all'articolo 8 della legge, gli armatori delle navi mercantili dovranno inoltrare domanda al Ministero corredandola dei documenti indicati al n. 3 dell'articolo 68 ed ai numeri 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 69, nonchè di un certificato della Capitaneria di porto competente che attesti la data dell'entrata in esercizio effettivo della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato. I documenti indicati al n. 3 dell'articolo 68 ed ai numeri 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 69, potranno essere omessi se siano stati già presentati dal costruttore dello scafo a corredo della domanda di liquidazione dei relativi compensi.

Qualora il riconoscimento del diritto fosse richiesto in dipendenza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge, oltre a tutti i documenti indicati nella prima parte del presente articolo, dovrà esibirsi la prova della nazionalità del committente che potrà risultare anche da attestazione della Capitaneria di porto entro la cui giurisdizione la nave venne costruita.

I certificati e le attestazioni di cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 69 e gli altri da redigersi dalla Capitaneria di porto possono essere riuniti in un solo atto qualora debbano essere rilasciati da una stessa Capitaneria di porto.

L'esenzione dall'imposta sarà concessa con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze.

CAPO X.

Vigilanza sulla conservazione dei requisiti per il godimento dei benefici.

Art. 77.

A cura del Ministero saranno comunicate al Registro Italiano le ammissioni ai benefici previsti dagli articoli 2, 3 e 14 (ultimo comma) della legge agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 della legge medesima.

Spetta al Registro predetto di verificare che le navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati che abbiano goduto dei benefici di cui sopra adempiano all'obbligo di fare accertare le proprie condizioni di navigabilità dai periti di detto Istituto di classificazione, e di notificare al Ministero, nel termine più breve e ad ogni modo entro tre mesi, le avvenute infrazioni a tale obbligo, nonchè i casi in cui gli accertamenti non abbiano dato risultati favorevoli.

I proprietari delle navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati per i quali sia stata accertata qualche inadempienza al predetto obbligo saranno tenuti a versare le somme indicate al quarto comma dell'articolo 9 della legge entro trenta giorni dall'invito. Ove tale termine dovesse inutilmente trascorrere, sarà proceduto agli atti necessari per ottenere il versamento delle somme e sarà sospeso, salva particolare decisione contraria, l'esercizio delle navi e dei galleggianti.

Art. 78.

Nessuna nave potrà essere ammessa ad esercitare i servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, delle lagune e dei fiumi sia del Regno che delle Colonie, se non siano preventivamente accertati il luogo di costruzione e la data del varo al fine di stabilire se abbia conseguito o possa conseguire alcuno dei benefici previsti dalla legge.

Ove gli accertamenti dessero risultati positivi e non fossero trascorsi cinque anni dalla data del varo, gli uffici competenti rifiuteranno l'ammissione sinchè non risulti che il proprietario della nave abbia effettuato il versamento all'Erario delle somme indicate nell'articolo 11 della legge, ovvero, nel caso di compensi non ancora liquidati e di agevolazioni fiscali o doganali non ancora godute, sinchè non risulti che gli aventi diritto ai benefici non vi abbiano formalmente rinunciato.

Queste disposizioni non si applicano alle draghe ed ai rimorchiatori.

Sulle matricole dei bastimenti e sui registri dei galleggianti, sia del Regno che delle Colonie, nonchè sui registri tenuti dagli uffici comunali deve essere fatta annotazione dell'ammissione ai benefici previsti dalla legge. Le necessarie indicazioni verranno trasmesse agli uffici competenti a cura delle Capitanerie di porto entro la cui giurisdizione venne effettuata la costruzione.

Art. 79.

I galleggianti di provenienza estera che sono soggetti a dazio di entrata, giusta le disposizioni della tariffa dei dazi doganali, non possono essere ammessi al servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, dei fiumi e dei fossi navigabili se non siano stati sottoposti alle prescritte formalità doganali.

Gli uffici di porto e le altre autorità cui spetta la sorveglianza sui detti galleggianti non rilasceranno le licenze per il loro esercizio, nè procederanno alla loro inscrizione negli appositi registri, se non saranno loro presentate le bollette doganali comprovanti il pagamento del dazio.

Le precedenti disposizioni sono applicabili anche ai galleggianti che provengono dalla trasformazione di navi estere già addette alla navigazione alle quali si riferisce il 2° comma dell'articolo 11 della legge.

Analogamente, senza la presentazione della bolletta doganale, gli uffici di porto non procederanno alla iscrizione di navi da diporto o di rimorchiatori senza coperta provenienti sia direttamente dall'estero, sia dalla trasformazione di navi già iscritte nelle matricole del Regno e delle Colonie come navi addette alla navigazione.

Art. 80.

I costruttori delle navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati per i quali fosse intervenuta l'ammissione ai benefici degli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge e che non potessero conseguire l'iscrizione nelle matricole o nei registri a causa di vendita a cittadini o sudditi esteri, possono essere ammessi al beneficio della importazione in franchigia giusta il disposto dell'articolo 14, lettera *a*), della legge, e con le modalità previste nel Capo V del presente regolamento, sempre che vengano restituiti i compensi eventualmente già corrisposti per lo scafo e per i macchinari ed apparecchi e sempre che il beneficio della franchigia non riguardi materiali, macchinari, apparecchi ed oggetti per i quali siano stati già corrisposti i dazi di confine. In tal caso la nuova dichiarazione di costruzione, modificativa della precedente, potrà essere accettata anche se presentata dopo l'inizio dei lavori, purchè, tuttavia, la costruzione non sia ultimata.

Roma, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

TABELLA *A*.

Elenco dei materiali metallici ammessi alla importazione in franchigia dei dazi a termini degli articoli 2, 5 e 15 della legge.

I. — PARTE METALLICA DELLO SCAFO.

Acciaio:

in lamiere (lastre);
in verghe di qualsiasi sezione (tonde, rettangolari, sagomate);
in pernotti o chiavarde con dadi, finite;
fucinato in blocchi, senza scorie;
fucinato in pezzi lavorati grezzi: bracci di sostegno d'assi di eliche, puntelli, telai di timoni e simili;
fucinato in pezzi lavorati finiti o zincati: ganci, golfari, puntali e simili;
fuso in pezzi lavorati grezzi: ruota di prua, dritti di poppa, telai di timone, cubie e simili;
in tubi trafilati o saldati di qualunque diametro;
speciale:
  in lamiere;
  in verghe di qualsiasi sezione (tonde od in qualunque modo sagomate).

Ferro:

in lamiere (lastre);
in verghe di qualsiasi sezione (tonde, rettangolari, sagomate);
in pernotti o chiavarde con dadi, finite;
fucinato in pezzi lavorati grezzi: dritti di poppa, ruote di prua, telai di timone, bracci, puntelli e simili;
fucinato in pezzi finiti o zincati: golfari, puntali, ecc.;
in tubi trafilati o saldati, di qualunque diametro.

Ghisa:

in pani;
in rottami;
in pezzi lavorati grezzi: sostegni diversi, cubie, tubi e simili.

Zinco:

in pani;
in rottami;
in lamiere (lastre);
in chiodetti;
in pezzi sagomati o lavorati.

Bronzo di qualunque lega:

in lamiere (lastre);
in pani;
in rottami;
in chiavarde con dadi, finite;
in tubi trafilati o saldati di qualunque diametro;
oggetti diversi grezzi;
oggetti diversi finiti.

Rame:

in lamiere (lastre);
in pani;
in rottami;
in chiavarde con dadi, finite;
in tubi trafilati o saldati di qualunque diametro;
in chiodetti.

Piombo:

in lamiere (lastre);
in pani;
in rottami;
in tubi.

II. — PARTE DI COMPLEMENTO ED ARREDAMENTO MARINARESCO DELLA NAVE ED ATTREZZATURA.

Acciaio:

in lamiere (lastre);
in verghe di qualsiasi sezione (tonde, rettangolari, sagomate);
in pernotti o chiavarde con dadi, finite;
fucinato in blocchi, senza scorie;
fucinato in pezzi lavorati grezzi: grue, ancore, catene, agghiacci per timone, ecc.;
fucinato in pezzi finiti o zincati: ganci, golfari, candelieri e simili;
fuso in pezzi lavorati grezzi: bitte, arrestatoi, parti d'argani e simili;
in tubi trafilati o saldati di qualunque diametro;
in cavi di qualunque diametro e lavorazione.

Ferro:

in lamiere (lastre);
in verghe di qualunque sezione (tonde, rettangolari, sagomate);
in pernotti o chiavarde con dadi, finite;
fucinato in pezzi lavorati grezzi: grue, ancore, catene, agghiacci per timone e simili;
fucinato in pezzi finiti o zincati: ganci, golfari, candelieri e simili;
in tubi trafilati o saldati di qualunque diametro;
in cavi di qualunque diametro e lavorazione.

Ghisa:

in pani;
in rottami;
in pezzi lavorati grezzi: bitte, arrestatoi, parti d'argani e simili.

Zinco:

in pani;
in rottami;
in lamiere (lastre);
in chiodetti;
in pezzi sagomati o lavorati.

Bronzo di qualunque lega:

in pani;
in rottami;
in lamiere (lastre);
in verghe di qualunque sezione (tonde o sagomate);
in tubi trafilati o saldati di qualunque diametro;
in chiavarde con dadi, finite;
in oggetti diversi grezzi;
in oggetti diversi finiti.

Rame:

in pani;
in rottami;
in lamiere (lastre);
in barre tonde, quadre o lavorate;
in chiavarde con dadi, finite;
in tubi trafilati o saldati di qualunque diametro;
in chiodetti.

Piombo:

in lamiere (lastre);
in pani;
in tubi;
in rottami.

III. — MACCHINE MOTRICI PER LA NAVIGAZIONE, MECCANISMI ED APPARECCHI AUSILIARI.

Acciaio e sue leghe:

in lamiere (lastre) semplici o striate;
in lingotti e in verghe di qualunque sezione (tonde, rettangolari, sagomate);
in tubi trafilati di qualunque diametro.

Ferro:

in lamiere (lastre) semplici o striate;
in verghe di qualunque sezione (tonde, rettangolari, sagomate);
in filo per saldature autogene.

Ghisa:

in pani;
in rottami.

Bronzo, ottone e metallo muntz:

in lamiere (lastre);
in nastri e fili per turbine;
in pani;
in rottami;
in verghe profilate;
in tubi.

Rame e leghe speciali di rame:

in pani;
in rottami;
in lamiere (lastre);
in tubi;
in piattine, nastri e fili.

Piombo:

in lamiere (lastre);
in tubi.

Stagno, bronzo fosforoso, bronzo manganese, metallo Delta, zinco, nichel, metallo bianco, antimonio:

in pani;
in rottami.

IV. — CALDAIE.

Acciaio:

in lamiere (lastre);
in verghe di qualunque sezione (tonde, rettangolari, sagomate);
in tubi trafilati;
in lamiere speciali ondulate per forni;
in forni ondulati.

Ferro:

in lamiere (lastre);
in verghe di qualunque sezione (tonde, rettangolari, sagomate);
in tubi.

Ghisa:

in pani;
in rottami.

Zinco:

in lamiere (lastre);
in pezzi sagomati.

Bronzo:

in pani;
in rottami;
in lamiere (lastre);
in verghe tonde.

Rame:

in pani;
in rottami;
in lamiere (lastre);
in tubi.

Ottone:

in pani;
in rottami;
in verghe;
in lamiere (lastre);
in tubi.

Piombo:

in lamiere (lastre);
in pani;
in rottami.

TABELLA *B.*

Elenco dei materiali metallici ammessi alla importazione in franchigia dei dazi a termini dell'art. 14 della legge.

I. — PARTE METALLICA DELLO SCAFO.

Identico alla parte I dell'elenco di cui alla tabella *A*.

II. — PARTE DI COMPLEMENTO ED ARREDAMENTO MARINARESCO DELLA NAVE ED ATTREZZATURA.

Identico alla parte II dell'elenco di cui alla tabella *A*.

III. — MACCHINE MOTRICI PER LA NAVIGAZIONE, MECCANISMI ED APPARECCHI AUSILIARI.

Acciaio e sue leghe:

in lamiere (lastre) semplici o striate;
in lingotti .. verghe di qualunque sezione (tonde, rettangolari o sagomate);
in chiavarde con dadi, finite;
fucinato in pezzi lavorati grezzi: alberi motori, bielle, aste di stantuffi e simili;
fucinato in pezzi lavorati finiti;
fuso in pezzi lavorati grezzi: piastre di fondazione, cilindri e simili;
in tubi trafilati di qualunque diametro.

Ferro:

in lamiere (lastre) semplici o striate;
in verghe di qualunque sezione (tonde, rettangolari o sagomate);
in filo per saldature autogene;
in chiavarde con dadi, finite;
fucinato in pezzi lavorati grezzi: alberi motori, bielle, aste di stantuffi, colonne, ecc.;
fucinato in pezzi lavorati finiti.

Ghisa:

in pani;
in rottami;
in pezzi lavorati grezzi: piastre di fondazione, tubi, sopporti, cilindri, condensatori e simili.

Bronzo, ottone e metallo muntz:

in pani;
in rottami;
in lamiere (lastre);

in nastri e fili per turbine;
in verghe profilate;
in tubi:
in chiavarde con dadi, finite;
pezzi diversi grezzi: condensatori, casse di valvole, robinetti e simili;
oggetti diversi finiti: valvole, robinetti, chiavarde e simili.

Rame e leghe speciali di rame:

in pani;
in rottami;
in lamiere (lastre):
in tubi;
in piattine, nastri e fili;
pezzi diversi grezzi: condensatori, separatori, campane e simili.

Piombo:

in lamiere (lastre):
in tubi.

Stagno, bronzo fosforoso, bronzo manganese, metallo Delta, zinco, nichel, metallo bianco, antimonio:

in pani;
in rottami.

IV. — CALDAIE.

Acciaio:

in lamiere (lastre);
in verghe di qualunque sezione (tonde o rettangolari o sagomate):
foggiato in pernotti o chiavarde con dadi, finite;
fucinato in pezzi lavorati grezzi: tiranti, tenute, porte e simili;
fuso in pezzi lavorati grezzi: altari, porte di forni e simili;
in tubi trafilati:
in lamiere speciali ondulate per forni;
in forni ondulati.

Ferro:

in lamiere (lastre);
in verghe di qualunque sezione (tonde o rettangolari o sagomate);
in tubi;
in pernotti o chiavarde con dadi, finite;
fucinato in pezzi lavorati: tiranti, tenute e simili.

Ghisa:

in pani;
in rottami;
in pezzi lavorati grezzi: portelle, porte di forni, altari e simili.

Zinco:

in pani;
in lamiere (lastre);
in rottami:
in pezzi sagomati.

Bronzo:

in pani;
in rottami;
in lamiere (lastre);
in verghe tonde;
in chiavarde con dadi, finite;
oggetti diversi grezzi: casse di valvole, di robinetti e simili:
oggetti finiti: valvole, robinetti e simili.

Rame:

in pani;
in lamiere (lastre);
in tubi:
in rottami;

Ottone:

in pani;
in verghe;
in lamiere (lastre);
in tubi:
in rottami.

Piombo:

in lamiere (lastre);
in pani;
in rottami.

Sono ammessi inoltre all'introduzione in franchigia nei casi previsti dall'art. 14 senza obbligo di dichiarazione di costruzione:
apparati motori completi e parti staccate dei medesimi;
macchine motrici intere e parti staccate delle medesime;
caldaie intere e parti staccate delle medesime;
apparecchi ausiliari e parti staccate dei medesimi;
materiali di dotazione e di ricambio;
oggetti di armamento, di dotazione e di ricambio:
e quanto altro occorra all'allestimento della nave.

NB. Non possono essere considerati quali oggetti di dotazione e di ricambio i macchinari e gli apparecchi di cui agli articoli 21 e 23 del presente regolamento, salvo le eliche, le controeliche e le linee d'assi.

TABELLA C.

I. — *Materiali non metallici ammessi alla importazione in franchigia dei dazi a termini dell'art.* 15 *della legge.*

Sono ammessi all'importazione in franchigia dei dazi a termini dell'art. 15 della legge tutti i materiali non metallici che devono ancora essere lavorati per essere sistemati a posto sugli scafi, macchine, caldaie e apparecchi ausiliari e che non hanno subito alcun principio di lavorazione intesa a dar loro la forma definitiva con la quale saranno sistemati.

II. — *Apparecchi finiti speciali per la costruzione degli apparati motori completi di uso indispensabile in relazione al tipo di apparato motore e che non sono di corrente fabbricazione in Italia* (art. 7 della legge).

La decisione è affidata caso per caso al giudizio insindacabile del Ministro delle comunicazioni.

III. — *Macchinari finiti di tipo speciale per navi mercantili nazionali, di uso indispensabile, tenuto conto del tipo della nave, e che non sono di corrente fabbricazione in Italia* (art. 14 della legge).

La decisione è affidata caso per caso al giudizio insindacabile del Ministro delle comunicazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Numero di pubblicazione 1530.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 luglio 1930, n. 1245.

Proroga di tre mesi della durata in carica degli attuali membri del Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificata con la legge 28 giugno 1906, n. 291, e col R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285;

Veduto l'art. 1 punto VIII del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, numero 2637-268;

Veduto l'art. 3 del R. decreto 2 aprile 1925 per il quale la decorrenza del quadriennio di durata in carica dei membri dell'assemblea del Consorzio autonomo del porto di Genova è stabilita dal giorno della prima convocazione dell'assemblea stessa;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di prorogare, in attesa di modifiche nella composizione dell'Ente, il mandato dei membri dell'assemblea del Consorzio autonomo del porto di Genova convocata per la prima volta il 16 luglio 1926;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La durata in carica degli attuali membri del Consorzio autonomo del porto di Genova è prorogato di mesi tre a decorrere dal 16 luglio 1930.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 300, *foglio* 16. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1930.
Impiego dell'alcool adulterato con adulterante speciale per l'industria della fabbricazione della canfora sintetica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Visto gli articoli 118 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909, n. 762;
Riconosciuta l'opportunità di ammettere l'industria della cristallizzazione della canfora sintetica a godere delle agevolezze dell'alcool denaturato;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della cristallizzazione della canfora sintetica è ammessa all'impiego dell'alcool adulterato con denaturante speciale.

Art. 2.

Il denaturante da aggiungere ad ogni ettolitro di spirito da utilizzarsi nella industria di cui trattasi dovrà essere costituito come segue:

Canfora . . . . kg. 5
Benzolo . . . . litri 1

Art. 3.

Gli ingredienti sopra indicati saranno forniti dalle ditte interessate e, prima dell'impiego, dovranno essere verificati dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Art. 4.

Le fabbriche che esercitano l'industria della cristallizzazione della canfora saranno assoggettate a vigilanza permanente. Le spese di vigilanza sono a carico delle ditte.

Art. 5.

L'alcool di recupero dovrà essere raccolto in appositi cassoni suggellati dai quali potrà essere estratto sono in presenza degli agenti della finanza. Detto alcool prima di ritornare in lavorazione dovrà subire una nuova denaturazione mediante aggiunta di kg. 5 di canfora per ogni ettolitro di spirito recuperato.

Art. 6.

Le ditte saranno obbligate alla tenuta di appositi registri dai quali dovranno farsi risultare le quantità di spirito messe di volta in volta in lavorazione, quelle recuperate, pure di volta in volta, nonchè la quantità di canfora ottenuta in ogni singola lavorazione. La quantità di alcool perduto non potrà essere superiore a 15 litri anidri per ogni quintale di canfora prodotta.

L'Ufficio tecnico di finanza è autorizzato a prescrivere le altre cautele che riterrà del caso a garanzia degli interessi fiscali.

Roma, addì 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(5119)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1930.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca nelle acque del Po scorrenti nei territori dei comuni di Pomaro e Bozzole.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224;
Vista la domanda in data 23 agosto 1923 della marchesa Paola dalla Valle di Pomaro, nata Cavalchini, intesa ad ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca sulle acque del Po, scorrenti nei territori dei comuni di Pomaro e Bozzole;
Ritenuto che non risulta essere stato emesso il decreto prefettizio di riconoscimento, a senso del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, e che pertanto la domanda 23 agosto 1923, su citata, è tardiva rispetto al termine perentorio del 31 dicembre 1921, stabilito dalla legge 24 marzo 1921, n. 312, e dal R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 giugno 1930;

Decreta:

L'istanza della marchesa Paola dalla Valle di Pomaro, nata Cavalchini, in data 23 agosto 1923, è respinta.

In conseguenza è dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca vantato dalla medesima marchesa dalla Valle sulle acque del Po, scorrenti nei territori dei comuni di Pomaro e Bozzole.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(5133)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-23480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Bencic fu Antonio, nato a Trieste il 1° aprile 1877 e residente a Trieste, via Petrarca n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bencic è ridotto in « Benci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Visintin in Bencic di Giuseppe, nata il 26 maggio 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3242

N. 11419-24210.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Bergoc di Bartolomeo, nato a Trieste il 25 gennaio 1904 e residente a Prosecco n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bergo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Bergoc è ridotto in « Bergo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3243)

N. 11419-16058.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Iolanda Bertok di Michele, nata a Trieste il 24 agosto 1902 e residente a Trieste, Chiarbola sup. 151, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Iolanda Bertok è ridotto in « Berti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3244)

N. 11419-16057.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Bertok fu Giacomo, nato a Trieste il 25 settembre 1858 e residente a Trieste, Chiarbola sup. 151, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Bertok è ridotto in « Berti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3245)

N. 11419-26329.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Bezovnich di Francesco, nato a Trieste il 2 giugno 1902 e residente a Trieste, via della Ginnastica n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bezzoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Bezovnich è ridotto in « Bezzoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3246)

N. 11419-21061.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Biziak fu Michele, nato a Trieste il 18 gennaio 1892 e residente a Trieste, Servola Villaggio n. 110, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Biziak è ridotto in « Bisiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Furlanich in Biziak fu Giuseppe, nata il 23 marzo 1891, moglie;
2. Federico di Umberto, nato l'8 ottobre 1918, figlio;
3. Pierina di Umberto, nata il 29 aprile 1926, figlia;
4. Fabiola di Umberto, nata il 4 agosto 1928, figlia;
5. Libero di Umberto, nato il 9 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3247)

N. 11419-23171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Adele Maria Bittas di Alberto, nata a Trieste il 17 febbraio 1884 e residente a Trieste, via Foscolo n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bettazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Adele Maria Bittas è ridotto in « Bettazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3248)

N. 11419-23170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Adele Rebecca Rachele Fabbri di Ariodante ved. Bittasch, nata a Loreto (Marche) il 31 marzo 1863 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bettazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Adele Rebecca Rachele Fabbri ved. Bittasch è ridotto in « Bettazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3249)

N. 11419-19976.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ubaldo Bottizer di Matteo, nato a Dignano il 22 novembre 1902 e residente a Trieste, via Torrebianca n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scarpelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ubaldo Bottizer è ridotto in « Scarpelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amalia Geromella in Bottizer fu Matteo, nata il 28 luglio 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3254)

N. 11419-24220.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Brainik di Luigi, nato a Trieste il 30 ottobre 1892 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio n. 122, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Brainik è ridotto in « Barini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Lovko in Brainik di Francesco, nata il 22 aprile 1896, moglie;
2. Bruna di Giovanni, nata il 17 aprile 1917, figlia;
3. Rinaldo di Giovanni, nato il 23 agosto 1919, figlio;
4. Licia di Giovanni, nata il 7 ottobre 1920, figlia;
5. Nedda di Giovanni, nata il 13 giugno 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3255)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 184.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 settembre 1930 - Anno VIII

Francia	75.02	Oro	368.35
Svizzera	370.88	Belgrado	33.95
Londra	92.866	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	201.62	Norvegia	5.115
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.556	Svezia	5.132
Vienna (Schillinge)	2.698	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.68	Danimarca	5.115
Romania	11.43	Rendita 3.50 %	67.05
Peso Argentino Oro	15.56	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Carta	6.825	Rendita 3 % lordo	41.625
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.70
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	75.875

ERRATA-CORRIGE.

Nella media dei cambi e delle rendite del 1° settembre 1930-VIII, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 1930-VIII, la voce *Belgio* 2.66 deve leggersi « 2.669 » e la voce *Norvegia* 5.32 deve leggersi « 5.12 ».

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E DELLE MINIERE

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 3/30 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
5 dicembre 1927	Giovenco Giuseppe, a Palermo.	Lumino da notte (modello).	7230
18 » 1928	Bompiani Guglielmo, a Verona.	Rasoio di sicurezza, con articolazione sferica con bloccaggio a mezzo di asticciola scorrente nell'interno del tubo a manico, e con piastrina di fissaggio della lama a piani inclinati (modello).	7231
3 gennaio 1929	Vetreria Artistica Barovieri e Co., a Murano - Venezia.	Lampadario di Murano (modello).	7232
3 » »	Vetreria Artistica Barovieri & Co., a Murano - Venezia.	Lampadario di Murano (modello).	7233
3 » »	Vetreria Artistica, Barovier & Co., a Murano - Venezia.	Lampadario di Murano (modello).	7234
3 » »	Vetreria Artistica, Barovier & Co., a Murano - Venezia.	Lampadario di Murano (modello).	7235
3 » »	Vetreria Artistica, Barovier & Co., a Murano - Venezia.	Lampadario di Murano (modello).	7236
3 » »	Vetreria Artistica, Barovier & Co., a Murano - Venezia.	Lampadario di Murano (modello).	7237
3 » »	Vetreria Artistica, Barovier & Co., a Murano - Venezia.	Lampadario di Murano (modello).	7238
3 » »	Vetreria Artistica, Barovier & Co., a Murano - Venezia.	Lampadario di Murano (modello).	7239
7 » »	Masini Enrico, a Firenze.	Porta sigarette a tabacchiera in forma di libro (modello).	7240
28 marzo »	Ferrari Trecate Alfredo, a Roma.	Ciondolo (modello).	7241
18 aprile »	Fiano Prospero, a Roma.	Camicia per cacciatori (modello).	7242
1° maggio »	Società Commerciale Fratelli Maino & Co., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abito da signora (disegno).	7243
25 aprile »	Casetti Giovanni, a Genova.	Nuovo tipo di francobollo premio (disegno).	7244
11 maggio »	Orelli Hans Friedrich, a Vienna.	Biciclo tipo monopattino con sedile (modello).	7245
13 » »	Stabilimento di Arti Grafiche G. Chiesa, a Udine.	Sostegno (disegno).	7246
15 » »	Polettini Pierino, a Tripoli.	Innovazioni ai cerchioni delle automobili (modello).	7247
20 giugno »	Carrosserie Hibbard & Darrin, a Puteaux, Seine (Francia).	Parafango per automobili (modello).	7248
25 maggio »	Rossetto Alberto & Boccardo Giovanni, a Settimo Torinese (Torino).	Dispositivo silenziatore per i gas di scarico dei motori a combustione (modello).	7249
4 giugno »	Ditta Grünebaum & Scheurer, a Berlino.	Siringa per iniezioni con stantuffo in nikelin levigato in modo da garantire la tenuta d'aria.	7250
2 luglio »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura per signora con striscie colorate (modello).	7251
2 settembre »	Mimun Bicor, a Tripoli.	Scaldabagno (modello).	7252
2 » »	Castagna Umberto, a Verona.	Dispositivo per proteggere le piante dagli insetti e particolarmente dalle formiche (modello.	7253

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
12 settembre 1929	Bartoletti Giuseppe, a Livorno.	Biberoncino per somministrare purghe e medicinali ai lattanti (modello).	7254
10 ottobre »	Bellussi Girolamo, a Tezze di Vazzola (Treviso) e Castorina Francesco, a Cimadolmo di Piave (Treviso).	Elemento blocco cementizio, forato e scanalato ovale, di forma quadrata o rettangolare, per costruzioni edilizie asismiche e comuni (modello).	7255
10 » »	Bellussi Girolamo, a Tezze di Vazzola (Treviso) e Castorina Francesco, a Cimadolmo di Piave (Treviso).	Elemento blocco cementizio, forato e scanalato ovale, di forma quadrata o rettangolare, per costruzioni edilizie asismiche e comuni (modello).	7256
10 » »	Bellussi Girolamo, a Tezze di Vazzola (Treviso) e Castorina Francesco, a Cimadolmo di Piave (Treviso).	Elemento blocco cementizio forato e scanalato ovale, di forma circolare o semi-circolare per costruzioni edili curve o semicurve (modello).	7257
10 » »	Bellussi Girolamo, a Tezze di Vazzola (Treviso) e Castorina Francesco, a Cimadolmo di Piave (Treviso).	Elemento blocco cementizio forato e scanalato a cono di forma circolare o semi-circolare per costruzioni edili curve o semicurve (modello).	7258
10 » »	Bellussi Girolamo, a Tezze di Vazzola (Treviso) e Castorina Francesco, a Cimadolmo di Piave (Treviso).	Elemento blocco cementizio di forma circolare o semi-circolare forato ad angoli acuti e ottusi e scanalato ad angoli retti per costruzioni edili curve o semi-curve (modello).	7259
14 » »	De Regibus Ernesto, a Torino.	Cuffia di protezione della dinamo per vetture automobili (modello).	7260
23 » »	Dartsch Hans, a Vienna.	Piede da ventilatore (modello).	7261
29 » »	Successeur d'Albert Godde, Bedin & Co. (Moudon e Co.), a Parigi.	Tessuto speciale (disegno).	7262
29 » »	Successeur d'Albert Godde, Bedin & Co. (Moudon e Co.), a Parigi.	Tessuto (disegno).	7263
29 » »	Successeur d'Albert Godde, Bedin & Co. (Moudon e Co.), a Parigi.	Tessuto (disegno).	7264
29 » »	Moto Meter Gauge & Equipment Corporation, a Long Island City, New York (S.U.A.).	Dispositivo segnalatore di circolazione e relativo sopporto (modello).	7265
29 » »	Moto Meter Gauge & Equipment Corporation, a Long Island City, New York (S.U.A.).	Dispositivo segnalatore di circolazione e relativo sopporto (modello).	7266
29 » »	Moto Meter Gauge & Equipment Corporation, a Long Island City, New York (S.U.A.).	Dispositivo segnalatore di circolazione e relativo sopporto (modello).	7267
29 » »	Moto Meter Gauge & Equipment Corporation, a Long Island City, New York (S.U.A.).	Dispositivo segnalatore di circolazione e relativo sopporto (modello).	7268
29 » »	Moto Meter Gauge & Equipment Corporation, a Long Island City, New York (S.U.A.).	Dispositivo segnalatore di circolazione e relativo sopporto (modello).	7269
29 » »	Moto Meter Gauge & Equipment Corporation, a Long Island City, New York (S.U.A.).	Dispositivo segnalatore di circolazione e relativo sopporto (modello).	7270
29 » »	Moto Meter Gauge & Equipment Corporation, a Long Island City, New York (S.U.A.).	Dispositivo segnalatore di circolazione e relativo sopporto (modello).	7271
29 » »	Moto Meter Gauge & Equipment Corporation, a Long Island City, New York (S.U.A.).	Dispositivo segnalatore di circolazione (modello).	7272
19 novembre »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7273
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7274
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7275

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
19 novembre 1929	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7276
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7277
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7278
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7279
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7280
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7281
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7282
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7283
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7284
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7285
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7286
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7287
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7288
19 » »	Noa Bernhard, a Berlino.	Manico in celluloide per ombrello (modello).	7289
21 novembre »	Suchard, Société Anonyme, a Neuchatel (Svizzera).	Sacchetto di carta per banane al cioccolato.	7290
19 » »	Soc. An. Carlo Gattinoni, a Milano.	Camicia da uomo (modello).	7291
19 » »	Soc. An. Carlo Gattinoni, a Milano.	Camicia da uomo (modello).	7292
19 » »	Soc. An. Carlo Gattinoni, a Milano.	Camicia da uomo (modello).	7293
19 » »	Soc. An. Carlo Gattinoni, a Milano.	Camicia da uomo (modello).	7294
19 » »	Soc. An. Carlo Gattinoni, a Milano.	Camicia da uomo (modello).	7295
5 » »	Société d'Impression des Vosges et de Normandie, a Parigi.	Tessuto (disegno).	7296
26 » »	Ditta Gradi & Baenziger, a Bologna.	Lama per rasoio di sicurezza (modello).	7297
18 » »	Pisapia Benedetto, a Napoli.	Berretto a pieghettato (modello).	7298
16 dicembre »	Pignalosa Arturo, a Roma.	Scatola ermetica da fissarsi al polso per proteggere oggetti diversi durante il bagno (modello).	7299
6 » »	Coroneo Giuseppina, a Cagliari.	Carrettiere di Cagliari, per auto, sopramobile ed applicazioni ad oggetti vari: nettapenne, punta spilli, calendari, scatole per dolci e simili (modello).	7300
7 » »	Ditta Ugo Melani & Co., a Firenze.	Servizio da thè e da caffè in stile moderno inglese (modello).	7301
16 » »	Ditta Ugo Melani & Co., a Firenze.	Servizio da thè e caffè in stile pompeiano (modello).	7302
11 » »	Garbolino Carlo, a Pinerolo (Torino).	Scatola di cartone con fianchi pieghevoli (modello).	7303
13 » »	Bastianello Antonio, a Genova.	Accenditore a pietra focaia (modello).	7304
14 » »	Iengo Gaetano, a Torino.	Fornello da cucina (modello).	7305
9 » »	Bragonzi Oreste, a Lonato Pozzolo (Varese).	Piedino per casse e cofani funerari (modello).	7306
9 » »	Bragonzi Oreste, a Lonato Pozzolo (Varese).	Piedino per casse e cofani funerari (modello).	7307
9 » »	Bragonzi Oreste, a Lonato Pozzolo (Varese).	Piedino per casse e cofani funerari (modello).	7308
9 » »	Bragonzi Oreste, a Lonato Pozzolo (Varese).	Piedino per casse e cofani funerari (modello).	7309
9 » »	Ditta Enrico Moroni & C., a Milano.	Nastro tessuto (modello).	7310

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
20 dicembre 1929	Ambrosi Armando e Picchi Ernani, a Roma.	Maglia metallica per formare catene per tendaggi (modello).	7311
13 » »	Galleani Armando, a Genova.	Disco per richiamare efficacemente la pubblica attenzione (modello).	7312
16 » »	Ditta Pagliero Michele, a Castellamonte (Aosta).	Portella di stufa e cucine economiche e simili (modello).	7313
19 » »	Perazzone Agostino, a Torino.	Pera in gomma per trombe di segnalazione di auto-veicoli o simili (modello).	7314
17 » »	Kern Romano, a Bolzano.	Attacco speciale per ski (modello).	7315
28 » »	Ditta Poletti e C., a Palombara Sabina (Roma).	Taccuino od altro libro con anello portamatite segnapagine (modello).	7316
23 » »	Sironi Aristide, a Milano.	Salva spigoli per costruzioni edili (modello).	7317
23 » »	Sironi Aristide, a Milano.	Salva spigoli per costruzioni edili (modello).	7318
23 » »	Sironi Aristide, a Milano.	Salva spigoli per costruzioni edili (modello).	7319
20 » »	Fratelli Gabardi, a Milano.	Copriradiatore ad alette mobili per autovetture comandabile dal posto del conducente (modello).	7320
18 » »	Zanaboni & Polenghi, a Milano.	Nastro elastico per bretelle e simili (disegno).	7321
18 » »	Zanaboni & Polenghi, a Milano.	Nastro elastico per bretelle e simili (disegno).	7322
18 » »	Cerati & Dones, a Milano.	Scatola servente da involucro per oggetti di uso comune, sulle cui pareti sono, parte disegnati, parte incisi e parte fissati, gli elementi serventi a comporre un giocattolo consistente in una giostra portante modelli di aeroplani (modello).	7323
18 » »	Zanaboni & Polenghi, a Milano.	Nastro elastico per bretelle e simili (disegno).	7324
18 » »	Zanaboni & Polenghi, a Milano.	Nastro elastico per bretelle e simili (disegno).	7325
18 » »	Zanaboni & Polenghi, a Milano.	Nastro elastico per bretelle e simili (disegno).	7326
14 » »	Bereda Zygmunt, a Varsavia.	Palla da giuoco (modello).	7327
14 » »	Bereda Zygmunt, a Varsavia.	Palla da giuoco, la cui superficie riproduce il disegno di un mappamondo (modello).	7328
14 » »	Caimi Giulio, a Milano.	Caffettiera automatica per caffè espresso a riscaldamento elettrico (modello).	7329
16 » »	Ditta Carlo Crespi di rag. Emilio Pino, a Parabiago (Milano).	Letto in ferro (modello).	7330
16 » »	Ditta Carlo Crespi di rag. Emilio Pino, a Parabiago (Milano).	Letto in ferro (modello).	7331
16 » »	Ditta Carlo Crespi di rag. Emilio Pino, a Parabiago (Milano).	Letto in ferro (modello).	7332
16 » »	Ditta Carlo Crespi di rag. Emilio Pino, a Parabiago (Milano).	Letto in ferro (modello).	7333
24 » »	Donini Giuseppe, a Milano.	Apparecchio saturatore per selz (modello).	7334
26 » »	Sterlich Felice, a Savona.	Rotella per pasta (modello).	7335
23 » »	Cirillo Giuseppe, a Napoli.	Berretto sportivo (modello).	7336
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guida valvole di aspirazione e di scarico per motori a combustione interna (modello).	7337
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Raccordo sul collettore per la presa d'aria del tergi cristallo di autoveicoli (modello).	7338
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Coperchio per le punterie delle valvole di motori a combustione interna (modello).	7339
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Colonnetta di fissaggio per il coperchio delle punterie delle valvole (modello).	7340

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
27 dicembre 1929	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernitura per la testa del gruppo dei cilindri di motori a combustione (modello).	7341
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernitura per il coperchio delle punterie delle valvole a motore (modello).	7342
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernitura per collettori di aspirazione e di scarico (modello).	7343
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernitura centrale per collettori di aspirazione e di scarico di un motore a combustione (modello).	7344
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cappello per sopporto anteriore dell'albero a gomiti di un motore a combustione (modello).	7345
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cappello per il supporto centrale dell'albero a gomiti per motori a combustione (modello).	7346
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cappello per il sopporto posteriore dell'albero a gomiti di motori a combustione (modello).	7347
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cuscinetto anteriore per albero a gomiti (modello).	7348
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cuscinetto centrale per albero a gomiti (modello).	7349
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cuscinetto posteriore per alberi a gomiti (modello).	7350
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Sfiatatoio completo per motore a combustione (modello).	7351
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Asta di livello per l'olio contenuto nella coppa di motori a combustione (modello).	7352
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tappo di scarico dell'olio per il coperchio del supporto posteriore di motori a combustione (modello).	7353
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Attacco elastico anteriore di un motore a combustione (modello).	7354
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Attacco elastico posteriore per motori a combustione (modello).	7355
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guerniture per il coperchio degli ingranaggi di distribuzione di motori a combustione (modello).	7356
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernizione destra per la coppa del basamento di motori a combustione (modello).	7357
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernitura sinistra per la coppa del basamento di motori a combustione (modello).	7358
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernitura destra per la scatola degli ingranaggi di distribuzione (modello).	7359
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernitura sinistra per la scatola degli ingranaggi di distribuzione dei motori a combustione.	7360
27 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Pignone per comando della distribuzione di motori a combustione (modello).	7361
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Ruota fusa in acciaio (modello).	7362
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Ruota fusa in acciaio (modello).	7363
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Volante per motore a combustione (modello).	7364
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Stantuffo per motori a combustione (modello).	7365
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Anello elastico per stantuffo motore (modello).	7366
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno per stantuffo motore (modello).	7367
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Anello raschia olio per stantuffo motore (modello).	7368

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
28 dicembre 1929	Fiat Soc. An., a Torino.	Anelli ad incavi per stantuffo motore (modello).	7369
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cuscinetto anteriore per l'albero di distribuzione di motori a combustione (modello).	7370
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cuscinetto posteriore per albero di distribuzione (modello).	7371
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cuscinetto intermedio anteriore per albero di distribuzione di un motore a combustione (modello).	7372
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Cuscinetto intermedio posteriore per l'albero di distribuzione di un motore a combustione (modello).	7373
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Ingranaggio per l'albero di distribuzione di motori a combustione (modello).	7374
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guida per le punterie delle valvole di motori a combustione (modello).	7375
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Valvola di aspirazione per motori a combustione (modello).	7376
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Valvola di scarico per motori a combustione (modello).	7377
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Scodellino per le molle delle valvole (modello)	7378
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Alberino per il comando dell'anticipo di motori a combustione (modello).	7379
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante per il comando dell'anticipo di motori a combustione (modello).	7380
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla per il tirante del comando dell'anticipo di motori a combustione (modello).	7381
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva destra per l'alberino di comando dell'anticipo (modello).	7382
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva sinistra per l'alberino di comando dell'anticipo di motori a combustione (modello)	7383
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Manicotto per il comando della leva destra dell'alberino di comando dell'anticipo di motori a combustione (modello).	7384
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno per manicotto di comando (modello).	7385
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Albero per il comando dello spinterogeno di motori a combustione (modello).	7386
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Gruppo pompa da acqua e ventilatore per motori a combustione (modello).	7387
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernitura per il corpo della pompa d'acqua di motori a combustione (modello).	7388
28 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Ingranaggio condotto per il comando della pompa dell'olio di motori a combustione interna (modello).	7389
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Alberino per ingranaggio condotto del comando della pompa dell'olio di motori a combustione (modello).	7390
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Coperchio per pompa da olio di motori a combustione (modello).	7391
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Alberino per l'ingranaggio condotto della pompa dell'olio di motori a combustione (modello).	7392
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Alberino per l'ingranaggio conduttore della pompa da olio di motori a combustione (modello).	7393
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Ingranaggio conduttore per la pompa dell'olio di motori a combustione (modello).	7394

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
30 dicembre 1929	Fiat Soc. An., a Torino.	Ingranaggio condotto per la pompa dell'olio di motori a combustione (modello).	7395
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Porta filtro per la lubrificazione di motori a combustione (modello).	7396
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Corpo del filtro di lubrificazione di un motore a combustione (modello).	7397
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Reticella per il filtro della lubrificazione del motore (modello).	7398
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tubo per la circolazione dell'olio dalla pompa al filtro dei motori a combustione (modello).	7399
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Raccordo da applicarsi sul basamento di motori a combustione per il tubo di mandata dell'olio al manometro (modello).	7400
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Dado per raccordi da applicarsi particolarmente nei motori a combustione (modello).	7401
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Mozzo per ventilatore di motori a combustione (modello).	7402
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Anello-tendi cinghia per ventilatore di motori a combustione (modello).	7403
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Palette del ventilatore per motori a combustione (modello).	7404
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Puleggia per il comando del ventilatore di motori a combustione (modello).	7405
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Bullone di ritegno per la puleggia di comando del ventilatore di motori a combustione (modello).	7406
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Diaframma regolatore per carburatore di motori a combustione (modello).	7407
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernitura per diaframma regolatore per carburatore (modello).	7408
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Bacinella completa per carburatore (modello).	7409
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Supporto per l'alberino di comando dell'acceleratore di motori a combustione (modello).	7410
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Alberino per il comando dell'acceleratore (modello).	7411
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno per la leva doppia del comando dell'acceleratore di autoveicoli (modello).	7412
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva per l'alberino di comando dell'acceleratore (modello).	7413
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva doppia per il comando dell'acceleratore di autoveicoli (modello).	7414
30 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla di richiamo per il pedale di comando dell'acceleratore (modello).	7415
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernitura per carburatore di motori a combustione (modello).	7416
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Pignone per il comando della dinamo (modello.	7417
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Giunto per il comando della dinamo di motori a combustione di autoveicoli (modello).	7418
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Piastrina flessibile per giunto di comando della dinamo (modello).	7419
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Sopporto per il pignone della dinamo di motori a combustione di autoveicoli (modello).	7420

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
31 dicembre 1929	Fiat Soc. An., a Torino.	Bronzina per il pignone della dinamo (modello).	7421
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tassello per la traversa di sostegno del motore (modello).	7422
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Astuccio per molle anteriori di autoveicoli (modello).	7423
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Astuccio per supporto delle molle anteriori per magnoni posteriori di autoveicoli (modello).	7424
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Astuccio per molle posteriori di autoveicoli (modello).	7425
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Supporto inferiore per ammortizzatori posteriori di autoveicoli (modello).	7426
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Supporto inferiore destro per ammortizzatori anteriori (modello).	7427
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Supporto inferiore sinistro per ammortizzatore anteriore di autoveicoli (modello).	7428
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Spessore per ammortizzatore della sospensione di autoveicoli (modello).	7429
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Biscottino interno per molle anteriori di autoveicoli (modello).	7430
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Biscottino esterno per molle anteriori e posteriori di autoveicoli (modello).	7431
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Biscottino interno per molle posteriori (modello).	7432
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno per molle anteriori di autoveicoli (modello).	7433
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno per molle posteriori di autoveicoli (modello).	7434
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno per magnone anteriore del telaio di autoveicoli (modello).	7435
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno di sostegno per le ganascie dei freni delle ruote anteriori e posteriori di autoveicoli (modello).	7436
31 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla di richiamo per le ganascie dei freni delle ruote anteriori e posteriori di autoveicoli (modello).	7437
31 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Gancio per le molle di richiamo delle ganascie dei freni delle ruote anteriori e posteriori di autoveicoli (modello).	7438
31 » »	Perazzone Agostino, a Torino.	Apparecchio rompigetto e filtrante per rubinetti (modello).	7439
31 » »	Pagliero Michele, a Castellamonte (Aosta).	Portella in ceramica o simile per stufe, cucine economiche ed altri fornelli (modello).	7440

Roma, 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il direttore: JANNONI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.